

1

San Severo, 19 settembre 1990

Prot. n. 24615

Al dipendente sig. Giovannantonio Macchiarola
Programmatore C.E.D.
Sede

Oggetto: Ordine di servizio

Ferme restando le sue funzioni, rinvenienti dalla qualifica di Programmatore C.E.D., la S.V. è trasferita, con effetto dal 17 settembre c.a., presso l'Ufficio esenzione Tikets Sanitari con l'incarico di predisporre apposita analisi informativa del settore, da trasmettersi per tempo a questa A.C. onde pervenire alla gestione meccanizzata del servizio con la stesura di apposito programma per la gestione computerizzata dei dati e l'ottimizzazione del servizio stesso.

Il Segretario Generale Supplente
(Dr. Vittorio Mundi)

Al Sig. Segretario Generale
S e d e

Oggetto: Segnalazione

Si porta a conoscenza che nella giornata di ieri, 24 settembre c.a., presso gli uffici di Segreteria del Comune si è verificato un episodio poco edificante oggetto della presente segnalazione.

Per aver, infatti, interpellato un dipendente, colà in servizio, per ottenere informazioni sulla collocazione delle Gazzette Ufficiali per la ricerca di leggi inerenti il Servizio esenzione dalla spesa sanitaria, lo stesso dipendente apostrofava lo scrivente affermando di non aver tempo perché oberato dal proprio lavoro in quanto egli "non lavora in un ufficio dove non si fa niente".

Al di là del giudizio gratuito che non ha meritato risposta, resta la mancanza di tatto e il disprezzo per il lavoro altrui che può verificarsi quando il dipendente viene adibito a mansioni che diventano troppo oberanti per le sue capacità ovvero quando la affermazione serve a denotare un impegno di fatto non profuso a spregio di quanti lavorano in silenzio senza distintivi da mostrare ad altri.

Tale malcostume meriterebbe un intervento anche di tipo morale nella politica del personale per scoraggiare, per il futuro, simili atteggiamenti millantatori come, con la presente, si vorrebbe suggerire nell'interesse del buon andamento degli uffici, del rispetto tra i dipendenti e per una migliore qualità della vita nell'ambiente comunale.

San Severo, 26.9.1990

Giovannantonio Macchiarola

Al sig. Sindaco
del Comune di San Severo

Al Sig. Vice sindaco - Sede
Al Sig. Segretario Generale - Sede

In ottemperanza di quanto disposto con ordine di servizio pervenutomi il 20 settembre 1990 e recante la data 19.9.1990, prot. n. 24615, con il quale sono stato trasferito presso l'Ufficio Esenzione Tickets Sanitari, ho il piacere di comunicarLe di aver completato una prima ricognizione dell'attuale organizzazione del Servizio stesso e della normativa di legge e amministrativa che, non sempre in modo univoco, è intervenuta a regolamentare il diritto da parte dei cittadini alla esenzione dalla spesa sanitaria.

Si coglie l'occasione per avvertire le SS.LL. che, da una prima ricognizione, si è potuto constatare come la disparità di norme, succedutesi nel tempo in modo anche contraddittorio, abbia prodotto non poche difformità nella applicazione della legge e in taluni casi disparità e indebite esenzioni.

A tal fine, e in via preliminare all'incarico, si è proceduto, previa oculata ricerca, ad un approfondito studio della normativa in vigore e pregressa (che sarà oggetto di apposita relazione alle SS.LL., già in preparazione), onde poter pervenire da parte dell'Amministrazione Comunale ad una univoca applicazione della normativa vigente anche, eventualmente, ai fini di controllo della attività svolta e delle esenzioni rilasciate, oltre che, di converso, ai fini della analisi informativa di cui all'ordine di servizio richiamato.

Certo di aver corrisposto in tempi brevissimi alle esigenze di codesta A.C., si ringrazia dell'attenzione e si ossequia.

5 ottobre 1990

IL PROGRAMMATTORE C.E.D.
Giovannantonio Macchiarola

Al sig. Sindaco
del Comune di San Severo

Al Sig. Vice sindaco - Sede
Al Sig. Segretario Generale - Sede

In ottemperanza di quanto disposto con ordine di servizio pervenutomi il 20 settembre 1990 e recante la data 19.9.1990, prot. n. 24615, con il quale sono stato trasferito presso l'Ufficio Esenzione Tickets Sanitari, ho il piacere di comunicarLe di aver completato una prima ricognizione dell'attuale organizzazione del Servizio stesso e della normativa di legge e amministrativa che, non sempre in modo univoco, è intervenuta a regolamentare il diritto da parte dei cittadini alla esenzione dalla spesa sanitaria.

Si coglie l'occasione per avvertire le SS.LL. che, da una prima ricognizione, si è potuto constatare come la disparità di norme, succedutesi nel tempo in modo anche contraddittorio, abbia prodotto non poche difformità nella applicazione della legge e in taluni casi disparità e indebite esenzioni.

A tal fine, e in via preliminare all'incarico, si è proceduto, previa oculata ricerca, ad un approfondito studio della normativa in vigore e pregressa (che sarà oggetto di apposita relazione alle SS.LL., già in preparazione), onde poter pervenire da parte dell'Amministrazione Comunale ad una univoca applicazione della normativa vigente anche, eventualmente, ai fini di controllo della attività svolta e delle esenzioni rilasciate, oltre che, di converso, ai fini della analisi informativa di cui all'ordine di servizio richiamato.

Certo di aver corrisposto in tempi brevissimi alle esigenze di codesta A.C., si ringrazia dell'attenzione e si ossequia.

5 ottobre 1990

IL PROGRAMMATTORE C.E.D.
Giovannantonio Macchiarola

RELAZIONE
PRELIMINARE ALL'ANALISI INFORMATIVA DEL SERVIZIO COMUNALE
DI ESENZIONE DALLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA

* * *

0.1

Nell'affrontare la problematica connessa alla definizione del sistema informativo dell'Ufficio Esenzione dalla spesa sanitaria, è stato preliminare e necessario prendere cognizione delle varie e disparate norme contenute nelle Leggi, decreti e circolari ministeriali che, non sempre in maniera uniforme, si sono succedute nel tempo, avendo il legislatore operato in funzione di necessità o pressioni che via via hanno condizionato la definizione univoca di precisi criteri nella selezione di fasce di cittadini a cui rendere un diritto socio sanitario in ottemperanza del dettato di cui all'art. 32 della Costituzione.

Si è proceduto, pertanto, nel reperimento e nello studio di tutti quegli atti che emanati allo scopo, o richiamati in modo non univoco, potessero fornire una direttiva globale cui attenersi da parte del Comune al quale sono stati demandati, a decorrere dall'anno 1988, gli adempimenti connessi con la ricezione delle richieste di esenzione e il conseguente rilascio dell'attestato che ne comprova il diritto.

Per facilitare la comprensione delle norme diversificate e talvolta contrastanti tra loro, si è deciso di adottare un criterio cronologico nella esposizione che, seguendo i percorsi adottati nel tempo dal legislatore, dia la possibilità al lettore di definire, con riferimento alle norme emanate, il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria onde poter operare le verifiche e i confronti che si reputassero necessari.

* * *

INDICE

* Anno 1988/89

- 0.1 Premessa
- 1.1 Costituzione dell'Ufficio
- 1.2 Condizione di esenzione
 - 1.2.1 Limiti di reddito
 - 1.2.2 Reddito familiare
 - 1.2.3 Redditi da cumulare
- 1.3 Rendite INAIL
- 1.4 Direttiva Regione Puglia
 - 1.4.1 Altri familiari a carico
- 1.5 Pensioni di guerra
- 1.6 Cessazione trattamenti di famiglia
- 1.7 Approvazione Mod. "A" e "B"
- 1.8 Istruzioni
 - 1.8.1 Modulo "B"
 - 1.8.2 Limiti di reddito
 - 1.8.3 Controlli

* anno 1989 e seg.

- 2 Normativa in vigore dal 1°07.1989
 - 2.1 Rif. art. 32 della Costituzione
 - 2.1.1 Categorie di esenzione
 - 2.1.1.1 Esenzione 1^ casa per pensionati
 - 2.1.2 Rinvio a D.M.
 - 2.1.3 Controlli
 - 2.2. Regolamento
 - 2.2.1 Nucleo di convivenza
 - 2.2.1.1 Calcolo limiti di reddito
 - 2.2.1.2 Limiti di reddito dal 1.05.89
 - 2.2.1.3 Anno di riferimento dei redditi
 - 2.2.2 Nuovi Moduli "A" e "B"

- 2.2.2.1 Redditi nucleo familiare e di convivenza
- 2.2.2.2 Comunicazioni d'Ufficio
- 2.2.3 Controlli
- 2.2.4 Osservazioni
- 2.3 Chiarimenti
 - 2.3.1 Pensionati sociali
 - 2.3.2 Cessazione trattamenti di famiglia
 - 2.3.2.1 Familiari a carico
 - 2.3.2.2 Nucleo di convivenza di fatto
 - 2.3.3 Calcolo limiti di reddito
 - 2.3.4 Modulo "A"
 - 2.3.4.1 Modulo "B"
- 2.4 Sostituzione ex art. 2 legge 153/1989
- 2.5 Chiarimenti
 - 2.5.1 Estensione pensione di vecchiaia
 - 2.5.2 Titolarità
 - 2.5.2.1 Osservazioni
 - 2.5.3 Nucleo di convivenza e carico familiare
- 2.6 Ulteriore estensione pensioni di vecchiaia
 - 2.6.1 Cittadini stranieri
- 2.7 Limiti di reddito dal 1.11.89
- 2.8 Controlli
 - 2.8.1 Richiamo ai controlli
- 2.9 Legge di conversione
- 2.10 Limiti di reddito dal 1.05.90
- 2.11 Chiarimenti
 - 2.11.1 Figli maggiorenni
 - 2.11.2 Controlli
- 2.12 Limiti di reddito dal 1.11.90

pag. 14 ALLEGATO 1) Quadro storico generale

pag. 16 ALLEGATO 2) Elenco delle leggi, decreti e circolari

1.1

La costituzione dell'Ufficio Comunale per il rilascio delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria, avvenuta nell'anno 1988, trova il suo momento istitutivo nell'art. 19, comma 18, della Legge 11.03.1988, n. 67, con il quale sono stati trasferiti ai comuni, competenti per territorio, gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'art. 23, comma 1, della Legge 28.02.1986, n. 41, e il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria per motivi di reddito (cosiddetta esenzione assoluta), mentre le attestazioni correlate allo status di appartenenza a particolari categorie protette (esenzione assoluta) e a specifiche patologie (esenzione parziale), non riferite al reddito, restavano di competenza delle UU.SS.LL. e non saranno in appresso considerate.

1.2

Con la Legge 28.02.1986, n. 41, art. 28, comma 4, le condizioni per usufruire della esenzione vengono stabilite con l'appartenenza a fasce di reddito, correlate al nucleo familiare, aumentate, per i soggetti ultra65enni, nella misura del 20% delle stesse e con un minimo di L. 2 Milioni.

1.2.1

Il reddito complessivo, riferito al nucleo familiare, era stabilito in misura non superiore alla tabella 1), di seguito riportata, facendo riferimento per l'applicazione della esenzione, all'art. 23, comma 1, della medesima legge.

TAB. 1) dal 1° agosto 1988

Limiti Reddito Fam.	N. Persone	limiti Reddito Familiare
L. 5.060.000	1	L. 7.060.000
L. 8.400.000	2	L. 10.400.000
L. 10.800.000	3	L. 12.960.000
L. 12.900.000	4	L. 15.480.000
L. 15.000.000	5	L. 18.000.000
L. 17.000.000	6	L. 20.400.000
L. 19.000.000	7 o più	L. 22.800.000

1.2.2

L'art. 23, comma 1, della legge 41/1986 stabilisce che il reddito familiare da considerare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari, o altro trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti.

1.2.3

Si specifica, inoltre, che alla formazione del reddito familiare concorrono i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti se superiori a L. 2 Milioni, e che l'attestazione del reddito è resa con dichiarazione dell'interessato alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 della legge n. 15/1968, con l'obbligo di comunicare il venir meno delle condizioni che incidono sui benefici entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza.

1.3

Con circolare del Ministero delle Finanze del 20.06.1986, n. 23, veniva precisato che dalla formazione del reddito, di cui all'art. 23, comma 1, della legge 41/1986, sono escluse le rendite infortunistiche I.N.A.I.L. avendo le stesse mero carattere risarcitorio.

1.4

Rilevanza particolare assume la direttiva della Regione Puglia, diramata ai fini di una omogenea ed univoca applicazione delle esenzioni dalla spesa sanitaria sul territorio regionale e approvata con deliberazione della Giunta Regionale del 21.07.1986, n. 5385.

1.4.1

In essa si distingue, per quanto riguarda "gli altri familiari a carico" fra richiedenti soggetti alla normativa INPS e dipendenti pubblici evidenziando che:

1.4.1.1

per questi ultimi la percezione degli assegni è limitata al coniuge, ai figli e ai genitori solo se conviventi e percettori di un reddito mensile inferiore a L. 10.000 mensili;

1.4.1.2

per i lavoratori privati ed i coltivatori diretti il carico di famiglia è, invece, esteso anche ad altri soggetti non necessariamente conviventi (D.P.R. del 30.05.1955, n. 797) a condizione che gli stessi siano possessori di un reddito non superiore alla pensione minima, comprensiva della 13^a mensilità, maggiorata del 30% e, nel caso di due genitori a carico, se il reddito cumulato di questi non è superiore allo stesso minimo di pensione maggiorato del 75% ;

1.4.1.3

i pensionati INPS possono, invece, percepire gli assegni solo per il coniuge e i figli,

1.4.1.4

concludendo che ai fini della individuazione del nucleo familiare occorre far riferimento alla disciplina propria della categoria di appartenenza del richiedente per cui non è ipotizzabile tale estensione del "carico di famiglia" a favore dei lavoratori autonomi (quali artigiani, commercianti o liberi professionisti).

1.5

Con la circolare del Ministero della Sanità del 20.05.1987, n. 100/SCP, veniva precisato che, ai fini del computo del reddito di cui all'art. 23 della legge 41/1986, non dovevano essere calcolate le pensioni erogate ai mutilati ed invalidi di guerra e superstiti.

1.6

Il decreto legge del 13.03.1988, n. 69, come convertito nella legge 13.05.1988, n. 153, nel disporre la cessazione degli assegni familiari, delle quote aggiunte di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia, disponeva espressamente, all'art. 2, che la cessazione dal diritto, per effetto delle disposizioni del decreto stesso, non comporta la cessazione di altri trattamenti diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.

1.7

Con Decreto del Ministero dell'Interno del 3.06.1988, n. 205, emanato ai sensi dell'art. 19, comma 18, della Legge n. 67/1988, si approvavano i facsimile del Modulo "A", da utilizzare per la richiesta al Comune dell'attestazione del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, e del Modulo "B", compilato in triplice copia, da rilasciarsi, previa numerazione progressiva, quale attestato del diritto stesso la cui validità annuale era fissata dal 1° luglio, o dalla data successiva di rilascio, fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Si precisava, infine, che tali richieste dovevano essere presentate al Comune di residenza dell'interessato a decorrere dal 1° agosto 1988.

1.8

La circolare del Ministero dell'Interno del 25.07.1988, n. 20 forniva istruzioni particolareggiate per la compilazione del Modulo "A", richiamando la normativa sul nucleo familiare di cui all'art. 23, comma 1, della Legge 41/86.

1.8.1

Per la compilazione del Modulo "B", si precisava che la validità era prorogabile, dietro nuova richiesta dell'interessato, per i due anni successivi, previa sussistenza dei requisiti per l'esenzione, con la sola apposizione del timbro di rinnovo.

Si disponeva, inoltre, che l'avvenuto rilascio del tesserino era da comunicarsi alla U.S.L. di competenza, mentre in caso di rinnovo si doveva procedere alla comunicazione con apposito elenco nominativo degli interessati.

Si precisava, infine, che non erano da esigersi diritti di segreteria sulle attestazioni rilasciate in quanto, ai sensi della tabella D allegata alla legge del 8.06.1962, n. 604, è escluso tale diritto per la scritturazione di attestati di povertà.

1.8.2

Si riportavano, nel contempo, i limiti di reddito, validi per il 1988, e riferiti al nucleo familiare, come indicati nella seguente Tabella 2.

TAB. 2 dal 1° maggio 1988

Limiti Reddito Fam.	N. Persone	Limiti Reddito Familiare con sogg. Ultra65enne
---------------------	------------	---

L. 5.579.000	1	L. 7.579.000
L. 9.261.000	2	L. 9.261.000

L. 11.906.000	3	L. 14.288.000
L. 14.221.000	4	L. 17.066.000
L. 16.536.000	5	L. 19.844.000
L. 18.741.000	6	L. 22.489.000
L. 20.946.000	7 o più	L. 25.135.000

1.8.3

Per quanto riguardava i controlli, ritenuti indispensabili, richiamando quanto già precedentemente stabilito per le UU.SS.LL. dal D.L. n. 463/1983, convertito nella Legge n. 638/1983, si disponeva l'effettuazione degli stessi usufruendo di notizie già in possesso del Comune, o con accertamenti della polizia municipale, nel limite minimo del 3% delle esenzioni concesse e in tutti quei casi in cui, da altri elementi di giudizio, vi fossero fondati sospetti sulla veridicità delle dichiarazioni di responsabilità.

* * *

2

I decreti legge del 1.02.1989, n. 37 e del 25.03.1989, n. 111, ritirati dal governo, non produssero alcun effetto sulla esenzione dalla spesa sanitaria in quanto per l'applicazione della normativa contenutavi si rinviava al 1° luglio dell'anno in corso.

2.1

Con il Decreto legge del 27.04.1989, n. 152, art. 2, che ribadiva i precedenti, nell'individuare le categorie beneficiarie del diritto all'esenzione, per la prima volta si fa riferimento all'art. 32 della Costituzione.

2.1.1

Tale decreto disponeva che sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, con effetto dal 30 maggio 1989:

- a) i cittadini cui sia riconosciuto la condizione di indigenza da parte del Comune;
- b) titolari di pensione di vecchiaia con reddito fino a 16 Milioni, elevato a 22 Milioni in presenza del coniuge a carico e di un ulteriore Milione per ogni figlio a carico;
- c) i titolari di pensione di vecchiaia;
- d) i familiari a carico dei soggetti indicati sub a), b) e c).

2.1.1.1

Si precisava la esclusione dal computo reddituale, per i soli titolari di pensione di vecchiaia, del reddito derivante dall'abitazione se costituente l'unica proprietà posseduta.

2.1.2

Si stabiliva, inoltre, per la determinazione delle modalità di attuazione e dei requisiti soggettivi richiesti, l'adozione di apposito decreto interministeriale da emanarsi entro il mese di maggio, mentre per gli accertamenti fiscali nei confronti di quanti avessero ottenuto l'esenzione si rinviava ad apposito decreto da adottarsi da parte del Ministro delle Finanze.

2.1.3

Per quanto riguardava i controlli sulle attestazioni si dava possibilità ai Comuni di avvalersi dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza stabilendo, per chiunque ottenga indebitamente l'esenzione, l'applicazione dell'art. 640, comma 2, n. 1, del codice penale.

2.2

Con decreto del Ministro dell'Interno (di concerto col Ministro della Sanità e delle Finanze, udito il parere del Consiglio di Stato) del 20.05.1989, n. 179, veniva emanato il Regolamento per la disciplina della materia trattata.

2.2.1

Con tale Regolamento si stabiliva, in modo difforme da quanto previsto dal D.L. 152/1989, che per la condizione di indigenza doveva farsi riferimento a "tutti i componenti del NUCLEO DI CONVIVENZA di tipo familiare", innovando per tali richiedenti tutte le precedenti disposizioni, già riferentesi per la definizione del carico di famiglia al DPR. 30.05.1955, n. 797 e successive modificazioni, che restano ferme per i soli richiedenti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione sociale.

2.2.1.1

Per il riconoscimento della condizione di indigenza il limite massimo di reddito, riferito al nucleo di convivenza, viene stabilito facendo riferimento alla pensione sociale e adottando il seguente criterio:

- a) Ammontare annuo della PENSIONE SOCIALE base,
più
- b) Limite di reddito utile per il conseguimento della stessa,
più
- c) 2/3 di b) per ogni ulteriore componente oltre il primo,

con la precisazione che, per essere considerata, la convivenza debba durare da almeno un anno.

2.2.1.2

Pertanto i limiti di reddito del nucleo di convivenza familiare per il diritto alla esenzione erano fissati nella misura indicata nella seguente Tabella 3.

TAB. 3 dal 1° maggio 1989

Limiti di reddito NUCLEI di convivenza

L. 6.853.000	N. Persone	1
L. 9.130.000	"	2
L. 11.406.000	"	3
L. 13.683.000	"	4
L. 15.960.000	"	5
L. 18.236.000	"	6
L. 20.513.000	"	7

L. 2.276.700 per ogni ulteriore componente

2.2.1.3

Si precisa, inoltre, che, per il riconoscimento della esenzione a favore degli indigenti e dei titolari di pensione di vecchiaia, il reddito complessivo è quello riferito all'anno precedente escludendo, di fatto, da ogni accertamento reddituale i titolari di pensione sociale.

2.2.2

Con il Regolamento venivano approvati i facsimile del nuovo Modulo "A", per la richiesta al Comune dell'attestazione del diritto all'esenzione, e del Modulo "B" da rilasciarsi come tessera individuale attestante il diritto stesso.

2.2.2.1

Nell'esplicare, inoltre, le indicazioni da riportarsi sul Modulo "A", il Regolamento distingue tra i titolari di pensione di vecchiaia o sociale, per i quali vanno riportati i dati dei soli componenti il "nucleo familiare a carico" a cui favore è richiesta l'esenzione, e i richiedenti per lo stato di indigenza per i quali vanno, invece, indicati tutti i componenti del "nucleo di convivenza" senza riferimento al "carico" come, invece, si evince dalla lettura del D.L. n. 69/1988 convertito nella Legge n. 153/1988, nonché la dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, concernente i redditi percepiti e "le eventuali proprietà immobiliari", indicazione ben diversa dal reddito catastale che va riportato sul Mod. 740.

2.2.2.2

Il Modulo "B", per il quale si conferma la validità annuale dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, va numerato progressivamente ed è redatto in triplice copia, una delle quali è trasmessa alla U.S.L. di appartenenza entro 5 (cinque) giorni dal rilascio. Parimenti va comunicata l'intervenuta cessazione del diritto all'esenzione.

Il Comune deve, inoltre, dare comunicazione alla U.S.L. del numero degli iscritti e dei cancellati, ed il saldo totale degli esenti, con cadenza trimestrale per l'ulteriore trasmissione dei dati al Servizio

centrale per la programmazione sanitaria del Ministero della Sanità.

2.2.3

Per quanto riguarda i controlli, nulla è da aggiungersi a quanto stabilito dal D.L. 152/1989.

2.2.4

Dalla lettura incrociata del Regolamento e delle note riportate sul Modulo "A", può rilevarsi una evidente contraddizione per quanto riguarda il carico familiare degli indigenti.

Infatti, per quanto attiene questa particolare categoria, a norma della Legge 152/1989 si riconosce l'estensione del diritto di esenzione ai soli familiari a carico.

Prendendo atto, tuttavia, della discordanza già segnalata, introdotta dal D.M. in argomento nel far riferimento ai "componenti" il nucleo di convivenza (in difformità anche di quanto previsto dal D.L. 13.03.1988, n. 69, convertito nella Legge 13.05.1988, n. 153, richiamato dallo stesso D.M.), e che potrebbe accettarsi per ovvi motivi di opportunità sociale in quanto per gli stessi non avrebbe luogo il riferimento concettuale al "carico familiare", non si comprende, poi, l'esclusione dal computo reddituale delle somme percepite dai familiari "a carico" dei non abbienti che viene invocata a norma dello stesso D.L. già eluso in precedenza.

2.3

Con Circolare del Ministero dell'Interno del 22.05.1989, n. 6323 si fornivano, oltre ad una mera riproposizione della normativa contenuta nel D.L. 152/1989 e nel D.M. 179/1989, ulteriori ed espresse conferme di quanto già esplicitato.

2.3.1

Si confermava, quindi, la sufficienza della titolarità della pensione sociale per il rilascio del tesserino di esenzione dalla spesa sanitaria.

2.3.2

Si faceva ancora espresso riferimento all'art. 2 del D.L. n. 69/1988, e alla Legge di conversione n. 153/1988, dove dispone che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del decreto stesso, non comporta la cessazione di altri diritti dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi (tra cui l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).

2.3.2.1

Si rinviava, pertanto, al D.P.R. 797/1955 per l'individuazione dei familiari a carico degli indigenti e dei titolari di pensione sociale (sottratti anch'essi alla normativa riportata nella delibera di Giunta n. 5385/1986 della Regione Puglia), mentre per i lavoratori autonomi ed i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, nonché di altre casse pensionistiche, si confermava l'applicazione delle specifiche normative relative agli assegni familiari.

2.3.2.2

Per quanto riguarda gli indigenti, si specificava ulteriormente che il limite di reddito è da

riferirsi al "nucleo di convivenza di tipo familiare" ancorché di fatto e, pertanto, non necessariamente di risultanza anagrafica.

2.3.3

Si indicava la somma della pensione sociale base (L. 3.437.850) e il limite di reddito per il conseguimento della stessa (L. 3.415.050) da prendere in considerazione dal 1.05.1989 e fino al 31.10.1989 per il calcolo del limite complessivo di reddito sotto il quale riconoscere lo stato di indigenza e si confermava espressamente la non considerazione, per gli stessi, del reddito dei familiari da ritenersi "a carico".

2.3.4

Si fornivano, inoltre particolareggiate istruzioni per la compilazione del Modulo "A" e si ribadiva la raccomandazione ai funzionari preposti alla ricezione delle richieste di esenzione di procedere alla identificazione del dichiarante onde ammonirlo delle conseguenze previste dal D.L. 153/1989 nei confronti di chiunque, con qualunque mezzo, ottenga indebitamente l'esenzione (art. 640 c.p., secondo comma, n. 1).

2.3.4.1

Circa il rilascio del tesserino, si riportava sostanzialmente quanto già espresso nella circolare del 25.07.1988, n. 20, oltre alla ripetizione di quanto già detto nel D.M. 179/1989

2.4

Il Decreto legge del 29.05.1990, n. 199, entrato in vigore il 30 maggio, è citato nella presente solo per la sostituzione, prevista all'art. 8, delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. n. 153/1989 con quelle contenute nell'art. 7 che innovava quello sostituito soltanto con l'espresso riferimento al D.M. del 20.05.1989, n. 179.

2.5

La circolare del Ministero dell'Interno del 9.06.1989, n. 6323, integrativa della precedente del 22.05.1989, pari numero, forniva chiarimenti ai quesiti sorti in materia di esenzione.

2.5.1

Specificava, pertanto, che l'esenzione in qualità di titolare di pensione di vecchiaia era estesa anche ai titolari di pensione di invalidità e di reversibilità che abbiano raggiunto l'età per aver diritto alla pensione di vecchiaia.

2.5.2

Per quanto riguardava i titolari di pensione di vecchiaia e di pensione sociale stabiliva che occorre far riferimento alla sola titolarità delle provvidenze per cui, in caso di più pensioni, possono usufruire singolarmente del beneficio i titolari con reddito personale non superiore a 16 Milioni non facendosi più, di fatto, riferimento al reddito familiare.

2.5.2.1

E' bene notare la evidente discrepanza che si crea nel caso di due pensionati di vecchiaia con reddito personale, per es., di 15 Milioni ciascuno e ambedue esentati a differenza di un nucleo composto dal titolare di pensione di vecchiaia superiore a 22 Milioni che, pur con moglie a carico, in applicazione della norma in vigore perderebbero ambedue il beneficio.

2.5.3

E' da notarsi ancora che, attraverso un esempio riportato nella stessa, si ribadisce, per il riconoscimento dell'indigenza, la esclusione dal computo dei redditi di quelli facenti capo ai "componenti a carico".

2.6

Il Decreto legge del 27.09.1989, n. 329 (emanato a seguito della decadenza dei DD.LL. n. 199/1989 e n. 265/1989) ripeteva nella sostanza e nella forma la decretazione pregressa aggiungendo alla precedente normativa che per titolari di pensione di vecchiaia si intendono tutti coloro che abbiano raggiunto l'età per il collocamento a riposo prevista dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti e che tra i beneficiari rientrano anche i titolari di pensione di invalidità, anzianità e reversibilità che abbiano raggiunto l'età anzidetta.

2.6.1

Una ulteriore innovazione era rappresentata dalla estensione del diritto di esenzione, alle medesime condizioni, anche a favore dei cittadini stranieri iscritti al SSN.

2.7

Dal 1° novembre 1989, per effetto della perequazione semestrale della pensione sociale, cambiano i limiti di reddito per l'ottenimento del diritto all'esenzione da parte degli indigenti nella misura indicata nella seguente Tabella:

TAB. 4 dal 1° novembre 1989

Limiti di reddito NUCLEI di convivenza

L. 6.925.000	N. Persone	1
L. 9.211.000	"	2
L. 11.496.000	"	3
L. 13.782.000	"	4
L. 16.068.000	"	5
L. 18.353.000	"	6
L. 20.639.000	"	7

L. 2.285.700 per ogni ulteriore componente

2.8

Il Decreto legge del 25.11.1989, n. 382 sostituiva il precedente D.L. n. 329/1989 mutandolo solo nella parte in cui, ai fini dei controlli, riconosceva ai Comuni la "possibilità" di avvalersi degli organi di polizia, con la disposizione impositiva, tramite i medesimi organi, di detti controlli.

2.8.1

La circolare della Prefettura di Foggia del 13.01.1990, n. 152/15.5, richiamava l'attenzione sulla incisività di tale dicitura e, quindi, sulla maggiore responsabilità dei Comuni in tale materia.

2.9

La Legge del 25.01.1990, n. 8, nel convertire senza alcuna modifica la normativa contenuta nel D.L. del 25.11.1989, n. 382, faceva salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base della decretazione di urgenza in atto a far tempo dal 30 maggio 1989.

2.10

Per effetto della perequazione semestrale delle pensioni sociali, i limiti massimo di reddito per usufruire della esenzione quale indigente, a far tempo dal 1.05.1990, sono i seguenti:

=====

TAB. 5 dal 1° maggio 1990

=====

Limiti di reddito NUCLEI di convivenza

L. 7.360.000	N. Persone	1
L. 9.804.000	"	2
L. 12.248.000	"	3
L. 14.692.000	"	4
L. 17.137.000	"	5
L. 19.581.000	"	6
L. 22.025.000	"	7

L. 2.444.100 per ogni ulteriore componente

=====

2.11

La Circolare del Ministero dell'Interno del 21.6.1990, n. 1761 TK 27/A, fornisce ulteriori chiarimenti senza altra innovazione interpretativa.

2.11.1

Nel confermare quanto già esplicitato specifica espressamente la impossibilità, ai fini della esenzione, di considerare a carico dei titolari di pensione i figli maggiorenni non rientranti nella fattispecie prevista dal D.P.R. 797/1955, significando che, ove si volesse considerare tali casi sotto il profilo dell'indigenza, occorrerà far riferimento al reddito complessivo del nucleo di convivenza.

Nel caso, invece, del figlio maggiorenne che abbia realmente un'abitazione separata, e che, costituendo nucleo a se stante, provveda autonomamente alle proprie esigenze, questi potrà ottenere il beneficio alle condizioni previste.

2.11.2

Per quanto riguarda, poi, i controlli, da effettuarsi in corso di istruttoria o ad esenzione ottenuta, chiarisce che questi sono da disporsi nei confronti delle categorie a rischio, o nei confronti di coloro per i quali vi siano concreti elementi di dubbio circa la veridicità delle attestazioni, sulla base di dati già in possesso del Comune ovvero tramite la Polizia Municipale o delle forze di polizia presenti sul territorio, e ne specifica le conseguenze amministrative e penali.

A tale fine, e nel sottolineare il carattere di assoluta importanza e urgenza che questi rivestono e nel sottolineare la rigidità con la quale dovrebbero essere effettuati, suggerisce iniziative anche a livello di opinione pubblica tra le quali, sulla base di indicazione del Ministero della Sanità e previo avviso ammonitivo, l'affissione all'Albo del Comune degli elenchi di quanti hanno chiesto e ottenuto l'esenzione.

2.12

I limiti massimo di reddito per usufruire della esenzione quale indigente, a far tempo dal 1.11.1990, sono i seguenti:

=====

TAB. 6 dal 1° novembre 1990

=====

Limiti di reddito NUCLEI di convivenza

L. 7.446.000	N. Persone	1
L. 9.901.000	"	2
L. 12.356.000	"	3
L. 14.811.000	"	4
L. 17.266.000	"	5
L. 19.721.000	"	6
L. 22.176.000	"	7

L. 2.454.900 per ogni ulteriore componente

=====

* * *

IL PROGRAMMATORE C.E.D.
(Giovannantonio Macchiarola)

Allegato n. 1)

QUADRO STORICO GENERALE
DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESENZIONE
dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.

*

Le disposizioni che definiscono la esenzione dalla spesa sanitaria hanno il loro presupposto normativo nell'art. 32 della Costituzione dove, nell'assumere la tutela della salute quale fondamentale diritto del cittadino e interesse della collettività, si afferma espressamente la garanzia di cure gratuite agli indigenti.

Il Tiket, ovvero la partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria, fu introdotto con la legge 5.08.1978, n. 484, limitatamente alla SPESA FARMACEUTICA che con l'art. 2 introdusse il pagamento di una quota variabile in relazione al prezzo di vendita al pubblico assumendo tale partecipazione la funzione di ulteriore canale di finanziamento della spesa sanitaria e il carattere di disincentivo al consumo dei farmaci ribadito, d'altronde, con l'articolo 31 della legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N..

L'esenzione dall'onere era stabilita in misura forfettaria e indiretta a favore dei soli titolari di pensione sociale cui veniva rimborsata una somma sulla tredicesima mensilità prevista dall'art. 3 della medesima legge.

Col D.L. 29.5.1981, n. 252 (e il D.L. 29.7.1981, n. 398, non convertito) fu introdotto il tiket sull'ASSISTENZA SPECIALISTICA che, però, non fu più riproposto nel D.L. del 26.09.1981, n. 538 e nel D.L. del 26.11.1981, n. 678, convertito nella legge 26.01.1982, n. 12 con il quale ci si limitò al privilegio dei 3 (tre) giorni della struttura pubblica rispetto a quella privata.

Per quanto riguarda l'ASSISTENZA FARMACEUTICA, nel corso del 1981 si succedettero diversi decreti legge (D.L. 28.05.1981, n. 250; D.L. 29.7.1981, n. 399; D.L. 26.09.1981, n. 538; D.L. 26.11.1981, n. 680) non convertiti e i cui provvedimenti furono reiterati nel D.L. 25.01.1982, n. 15 la cui mancata conversione comportò il ritorno in vigore delle quote di partecipazione fissate all'art. 2 della legge 484 /1978 mentre i rapporti giuridici sorti sulla base della decretazione di urgenza furono, poi, sanati con la legge 12.10.1982, n. 754.

La partecipazione alla spesa sanitaria nel settore dell'ASSISTENZA SPECIALISTICA fu introdotta con D.L. del 25.01.1982, n. 16, convertito nella legge 25.03.1982, n. 98, mentre quella sulla DIAGNOSTICA STRUMENTALE e di laboratorio fu introdotta con la legge 26.04.1982, n. 181 (Finanziaria).

L'art. 12 della finanziaria 1982, analogamente a quanto stabilito per le altre prestazioni, esentava da tale partecipazione i cittadini in base al reddito personale, o al reddito dichiarato complessivamente dai componenti la famiglia, anche se non tenuti, singolarmente, alla presentazione della dichiarazione o del certificato sostitutivo, con l'elevazione, per appurare il limite, di una somma fissa per ogni componente e la deduzione da ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione di

una ulteriore somma annua.

Per il diritto a tale esenzione si stabiliva, inoltre, il rilascio, da parte della U.S.L., di apposito tesserino individuale, a validità annuale, previa presentazione di autocertificazione.

Il D.L. 10.01.1983, n. 1 aumentò, nell'anno 1983, le quote di partecipazione alla SPESA FARMACEUTICA e per PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA strumentale e di laboratorio.

Nel corso di quell'anno si assistette ancora alla presentazione di Decreti non convertiti (D.L. 11.03.1983, n. 59; D.L. 11.05.1983, n. 176; D.L. 11.07.1983, n. 317) fino al D.L. 12.09.1983, n. 463 convertito nella legge 11.11.1983, n. 638.

Con tale legge ai fini delle esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria, si confermava, all'art. 11, il medesimo meccanismo di esenzione, e le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 181/1982 stabilendo, nell'ambito di sistematici controlli, la verifica della veridicità di almeno il 3% delle autocertificazioni presentate.

Nel 1984 furono emanati il D.L. 2.05.1984, n. 101 e il D.L. 29.08.1984, n. 528, convertito nella legge 31.10.1984, n. 733, che, lasciando invariati i limiti di reddito per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di DIAGNOSTICA STRUMENTALE e di laboratorio e per l'ASSISTENZA FARMACEUTICA, aboliva la somma di aumento del limite per ogni componente la famiglia e aumentava la somma da dedursi per ciascun reddito di lavoro dipendente o di pensione.

Nello stesso tempo si operava una prima distinzione tra cittadini beneficiari elevando i limiti di reddito per i pensionati ultra65enni.

Si confermava, altresì, per la determinazione del reddito massimo complessivo utile per ottenere l'esenzione, il cumulo dei redditi esenti se superiori a due milioni, escludendo i BOT, CCT e altri titoli emessi dallo Stato.

Con la legge 28.02.1986, n. 41 (legge Finanziaria) le varie forme di partecipazione alla spesa sanitaria sono unificate in un solo provvedimento e le condizioni di reddito per beneficiare dell'esenzione vengono ridefinite con l'introduzione di fasce sociali, agganciate alla legislazione sugli assegni familiari e l'aumento di tale limite per i soggetti ultra65enni.

Con il D.L. 30.12.1986, n. 921, viene soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e sulle prestazioni specialistiche, ma il decreto decade e viene riproposto con D.L. 28.02.1987, n. 53; D.L. 27.04.1987, n. 166; D.L. 30.06.1987, n. 257; D.L. 31.08.87, n. 359 e D.L. 30.10.1987, n. 433 convertito, quest'ultimo, nella Legge 29.12.1987, n. 531.

L'anno 1988 è contraddistinto dall'unica novità rappresentata dalla legge 11.03.1988, n. 67 che trasferisce ai comuni la ricezione delle dichiarazioni e il rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione.

Nell'anno 1989 si assiste ad una ulteriore modifica dell'istituto della esenzione dalla spesa sanitaria modulata, oltre che sulle fasce di reddito, sulla distinzione in categorie dei cittadini.

Alla mancata conversione del primo decreto legge del 1.02.1989, n. 37, che individuava, con

decorrenza 1° luglio 1989, tra queste categorie anche i disoccupati regolarmente iscritti all'ufficio del lavoro e omessi, tuttavia, nella successiva decretazione, fecero seguito, quali provvedimenti ripropositivi, il D.L. del 25.03.1989, n. 111, il D.L. del 27.04.1989, n. 152, il D.L. del 29.05.1989, n. 199, il D.L. del 28.07.1989, n. 265, il D.L. del 25.09.1989, n. 329 e il D.L. del 25.09.1989, n. 382, convertito nella Legge del 25.01.1990, n. 8 che, all'art. 1 sanava gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti dal 30.05.1989 e fino alla data di conversione.

* * *

Allegato n. 2)

ELENCO DELLE LEGGI, DECRETI E CIRCOLARI
utilizzate per il lavoro preliminare

* COSTITUZIONE

Repubblica Italiana art. 32 =

* D.P.R. del 30.05.1955, n. 797, art. 5 = Diritto agli assegni familiari.

* Legge del 5.08.1978, n. 484, art. 2 = Istituisce la partecipazione
alla spesa farmaceutica
art. 3 = Prevede il rimborso sulla 13[^]
a favore pensionati sociali

* D.L. del 30.12.1979, n. 663 art. 5 = Riconosce al cittadino extra-comunitario possibilità di
iscrizione al SSN previo pagamento di un contributo
annuale.

+* LEGGE del 29.02.1980, n. 33 *

* LEGGE del 26.04.1982, n. 181 art. 12 = Dispone la partecipazione alla
spesa sulle prestaz. di diagnostica e di laboratorio.
art. 12/8 = Rilascio da parte dell'USL del tesserino individuale.

* D.L. del 12.09.1983, n. 463 art. 10 = Quote di partecipazione alla pesa sanitaria.
art. 11/1 = Quota minima di reddito personale per usufruire
dell'esenzione.
art. 11/8 = Controlli.

+* LEGGE del 11.11.1983, n. 638 *

* Circolare Min.INTERNO
del 17.09.1983, n. 100/11324 = Controlli

* D.L. del 29.08.1984, n. 528 art. 3 = Misure urgenti in materia sanitaria.

+* LEGGE del 31.10.1984, n. 733 *

* LEGGE del 28.02.1986, n. 41 art. 23/1 = Nucleo familiare.
art. 28 = Limiti di reddito per esenz.

- * Circolare Min. FINANZE
del 20.06.1986, n. 23 =

- * DELIB. GIUNTA Regione PUGLIA
del 21.07.1986, n. 5385 = Direttive in ordine alla partecipazione alla spesa
sanitaria - art.23, 28, 30 legge finanziaria n. 41/86

- * CIRCOLARE Min. SANITA
del 20.05.1987, n. 100/SCP =

- * LEGGE del 11.03.1988, n. 67, art. 19/18 = Trasferisce ai Comuni gli adempimenti connessi alle
dichiarazioni di cui all'art.23/1 legge n. 41/86.

- * D.L. del 13.03.1988, n. 69 = Norme in materia di assegno per il nucleo familiare.
art. 2 = La cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia
non comporta la cessaz. ..

- +* LEGGE del 13.05.1988, n. 153 *

- * D.L. del 03.06.1988, n. 205 = Approvazione Modd. "A" e "B"

- * Circolare Min. INTERNO
del 25.07.1988, n. 20 = Istruzioni per la compilazione
mod. A e Mod. B e controlli

- * Circolare ASS. SANITA'
del 25.01.1989, n. 24/2569/116 = Elevaz. limiti reddito nuclei
con soggetti ultra65enni

- * LEGGE del 01.02.1989, n. 37 art. 3 = Esenzioni dalla partecipazione
alla spesa sanitaria.

- * D.L. del 25.03.1989, n. 111 art. 7 =

- * D.L. del 27.04.1989, n. 152 art. 2 =

- * Telegramma PREFETTURA FOGGIA
del 12.05.1989, n. 3320 = Precisa ammontare reddito complessivo pari a quello
previsto pensione sociale.

- * DECRETO INTERMIN.
del 20.05.1989, n. 179 = REGOLAMENTO per la disciplina delle modalità di
attuazione e accertamento requisiti di cui
all'art. 2 D.L. n. 152/1989.

- * Circolare Min.INTERNO
del 22.05.1989, n. 6323 = Modalità di attuaz. e accertam.
requisiti soggettivi ex art. 2
D.L. n. 152/1989
- * D.L. del 29.05.1989, n. 199 =
- * Circolare Min. INTERNO
del 09.06.1989, n. 6323 = Chiarimenti circ. pari numero del 22.05.1989
- * Circolare PREFETTURA
FOGGIA del 16.06.1989, n. 1111 = Ripetiz. circolare Min. Interno del 9.6.89
- * D.L. del 28.07.1989, n. 265 =
- * Circolare
del 31.07.1989, n. 2925 =
- * D.L. del 25.09.1989, n. 329 =
- * Circolare
del 28.09.1989, n. 3375 =
- * Circolare
del 11.12.1989, n. 4095 =
- * D.L. del 25.11.1989, n. 382 =
- +* LEGGE del 26.01.1990, n. 8 *
- * D.L. del 30.12.1989, n. 416 art. 9/12 = Esonero per l'anno 1990 dal versamento contrib. al FSN
per il cittadino extracomunitario
- +* LEGGE del 28.02.1990, n. 39 *
- * Circolare PREFETTURA
FOGGIA del 13.01.1990, n. 152/15.5 =
- * Circolare
del 26.01.1990, n. 415
- * Circolare PREFETTURA
del 16.02.1990, n. 499/15.5 = Comunica importi pensione sociale.

- * Circolare Ass. SANITA' REGIONE PUGLIA
del 19.02.1990, n. 24/4250/112/ = Assistenza cittadini extracom.
- * Circolare Min. SANITA
del 15.03.1990, n. 1000.U/926 = Vedi Circ. 24/7558 Reg. PUGLIA
- * Circolare Ass. SANITA' REGIONE PUGLIA
del 20.03.1990, n. 24/7550/112/ =
- * Circolare
del 27.04.1990, n. 1412 =
- * Circolare
del 15.05.1990, n. 1626 =

- * Circolare PREFETTURA FOGGIA
del 31.05.1990, n. 1472/15.5/Gab. = Segnalazione Servizio centrale per la programmaz. sanitaria
in ordine a invio dati.

- * Circolare Min. INTERNO
del 21.06.1990,n. 1761 TK 27/A = Chiarim.in ordine a quesiti e controlli

- * Circolare PREFETTURA FOGGIA
del 2.07.1990, n. 1784/15.5/Div.Gab= Ripete Circ.M.I. 1761/1990

*** **

al Sig. Ing. Giuseppantonio Belmonte
SINDACO
del Comune di San Severo

Per far fronte all'impegno derivante dall'ordine di servizio del 19.9.1990, prot. n. 24615, il sottoscritto, al fine di ottemperare alle esigenze di codesta Amministrazione, è stato costretto a prestazioni straordinarie che nel mese di settembre si comunicano effettuate nella misura di 55 ore complessive.

San Severo, 16.10.1990

IL PROGRAMMATORE C.E.D.
(Giovannantonio Macchiarola)

Al Sig. SINDACO
Ing. Giuseppantonio Belmonte

S E D E

Da responsabile verifica svolta dal personale già preposto al servizio esenzione dalla spesa sanitaria, si è potuto constatare che dai raccoglitori dei fascicoli risultano mancanti n. 115 pratiche riferentesi alla istruttoria per il rilascio di altrettanti tesserini di esenzione senza che sia stato possibile stabilirne le modalità e la causa della mancanza.

Nel suggerire alla S.V. la necessità di ricostruire tali pratiche con contestuale verifica del diritto alla esenzione e la convocazione, con le dovute accortezze, dei cittadini interessati per la necessità della firma sulla dichiarazione di responsabilità, si resta in attesa di disposizioni significando che la presente è stata estesa per senso di responsabilità del personale e al solo fine di opportuna e doverosa comunicazione.

San Severo, 18 ottobre 1990

IL PROGRAMMATORE C.E.D.
(Giovannantonio Macchiarola)

Al Sig. SINDACO
Ing. Giuseppantonio Belmonte
S E D E

Si porta a conoscenza della S.V. che, pur a seguito della relazione inviataLe il 12 ottobre 1990, portata a conoscenza del personale e ampiamente discussa per addivenire ad una univoca osservanza delle Leggi e disposizioni regolanti la materia dell'esenzione dalla spesa sanitaria -in attesa della definizione della analisi informativa di cui alla lettera di incarico del 20 settembre 1990, prot. n. 24615-, ho dovuto constatare che il personale dipendente in servizio presso l'ufficio se, da una parte, condivide e apprezza lo sforzo posto in atto per ricondurre il servizio ad una opportuna e necessaria normativa, dall'altra è portato a riferirsi a disposizioni mai scritte e ad abitudini consolidate da una prassi non ottemperante alla normativa stessa.

Nel rilevare la difficoltà che tale "doppio" regime crea nei rapporti con i colleghi e, di converso, nei rapporti con l'utenza, si invita la S.V. a voler dare tempestiva soluzione a quanto prospettato anche sulla base di quanto da Lei personalmente enunciato in precedenti colloqui.

Resta solo da far rilevare che, perseverando tale condizione di lavoro, il compito cui si sta attendendo risulta inficiato in partenza e a discapito della abnegazione con la quale si sta procedendo alla razionalizzazione del servizio, con la conseguenza di rendere inutile e vano l'Ordine di servizio con cui mi è stato affidato tale incarico.

San Severo, 19 ottobre 1990

IL PROGRAMMATTORE C.E.D.
Giovannantonio Macchiarola

Al sig. Ing. Giuseppantonio Belmonte

SINDACO
del Comune di san severo

Per far fronte all'impegno derivante dall'ordine di servizio del 19.9.1990, prot. n. 24615, il sottoscritto, al fine di ottemperare alle esigenze di codesta Amministrazione, è stato costretto a prestazioni straordinarie che nel mese di ottobre si comunicano effettuate nella misura di 86 ore complessive.

San Severo, 9.11.1990

IL PROGRAMMATTORE C.E.D.
(Giovannantonio Macchiarola)

ANALISI INFORMATIVA
DEL SERVIZIO ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA

La presente relazione sul servizio esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria è resa con l'intento di fornire all'Amministrazione Comunale di san severo una proposta operativa per il risanamento degli uffici comunali partendo da quello che, negli ultimi tempi, a detta della cittadinanza, degli altri dipendenti comunali e degli stessi operatori che vi sono comandati, risulta essere l'ufficio meno rispettato e produttivo dell'intera Amministrazione.

Se il risultato di tale operazione non comporterà nessuna minore spesa nel bilancio dell'Amministrazione, potrà, tuttavia, significare un esempio di efficienza e produttività in termini operativi e sociali oltre che, principalmente, la volontà politica dell'Amministrazione di perseguire il risanamento politico e civile attraverso la revisione della gestione clientelare e sommaria di un settore di intervento che rimane sotto gli occhi di tutta la cittadinanza.

La relazione è stata divisa, per comodità del lettore, in tre sezioni.

La prima è una panoramica sulla attuale situazione dell'ufficio mentre con la seconda e la terza si cerca di delineare il nuovo sistema informativo dell'ufficio attraverso il chiarimento di alcuni dei punti già contenuti nella precedente relazione sulla normativa di legge in quanto rappresentano il momento di discriminazione nella prassi legislativa e di ufficio per l'attribuzione dell'esenzione.

SITUAZIONE ATTUALE

NUMERO DEI TESSERINI.

Nel primo anno solare 1988/1989 le pratiche istruite sulla base delle richieste presentate sono risultate pari a n. 11.200.

Nell'anno solare 1989/1990 le richieste accolte sono risultate pari a n. 11.054 mentre nell'anno in corso, con decorrenza 1 luglio e fino al mese di settembre, sono state istruite n. 9.678 pratiche.

NUMERO ESENZIONI.

Per quanto riguarda il numero delle esenzioni esso è ricavabile solo tramite il registro di protocollo dove è riportato in corrispondenza del nominativo del richiedente il numero delle persone componenti il nucleo familiare per i quali è stato richiesto il diritto. Pertanto solo tramite un laborioso conteggio è possibile stabilire il numero totale delle esenzioni senza poter tener conto delle cancellazioni eventualmente intervenute per cessazione del diritto come pure delle inclusioni successive al rilascio del tesserino stesso.

Da tale conteggio recentemente effettuato e con i limiti che si possono intuire, si è ricavato il numero totale delle esenzioni che risulta pari a n. 26.628 cittadini.

DIFFERENZA.

Dai dati sopra riportati non è possibile, tuttavia, ricavare la differenza dei cittadini che non hanno richiesto la conferma del diritto negli anni successivi al primo, avendo il tesserino validità triennale, in quanto il numero delle pratiche istruite nell'anno 1989/90 e nell'anno 1990/91 è comprensivo, oltre ai rinnovi, delle richieste presentate per la prima volta. Quindi manca la possibilità di distinguere nel complesso le nuove pratiche dalle richieste di rinnovo a meno di una verifica onerosa e complessa da parte del personale.

PROTOCOLLO.

L'attuale normativa dispone che ai tesserini che hanno validità triennale, vada attribuito un numero progressivo in base all'ordine di rilascio del tesserino stesso. Questo numero corrisponde, di fatto, nella situazione attuale, al numero di protocollo di registrazione della richiesta non dando luogo a registrazione a protocollo la istanza non accettata o inevasa.

Tale protocollo ha, pertanto, validità annuale essendo agganciato al numero progressivo di rilascio del tesserino al quale, viene difatti, attribuito un nuovo numero nel caso di richiesta di rinnovo trattandolo alla stregua di una nuova richiesta.

DOCUMENTAZIONE.

La normativa in vigore non richiede una particolare documentazione essendo sufficiente la dichiarazione di responsabilità resa sul modulo ministeriale per ottenere il diritto all'esenzione, intendendosi ogni altra documentazione richiesta a soli fini conoscitivi per la istruzione della pratica relativa. Attualmente viene richiesta la produzione della seguente documentazione:

- Stato di famiglia del richiedente;
- Copia del mod. 740 ovvero del mod. 101 o 102;
- Atto notorio di non produzione di reddito per i familiari maggiorenni;

INCLUSIONI.

Le inclusioni nel tesserino di esenzione dovute a variazioni del nucleo familiare (nascita figli o altri motivi), sono state operate sulla base della produzione di nuovo stato di famiglia e con la semplice aggiunta del nominativo sul tesserino già rilasciato.

ESCLUSIONI.

Per quanto riguarda le esclusioni dal diritto si è proceduto con il metodo del "depenamento" dal tesserino del familiare cui non era da estendersi più l'esenzione.

RAPPORTI CON ALTRI UFFICI.

Nessun rapporto è stabilito attualmente con altri uffici. Gli stessi rapporti con la Unità sanitaria locale, sono stabiliti anch'essi sulla base di una prassi difforme dalle disposizioni di legge che vengono ignorate.

PERSONALE

L'attuale situazione dell'ufficio vede impegnate n. 5 unità. Annualmente, in occasione del rinnovo dei tesserini, l'organico viene aumentato, per far fronte alla affluenza critica, fino a nove unità come è accaduto nel periodo maggio-luglio di quest'anno.

COMPITI

Il lavoro d'ufficio consiste primariamente nella ricezione delle richieste di esenzione e, quindi, in un lavoro di sportello che, specie nei momenti di maggior afflusso risulta oneroso e disagiata sia per gli addetti che per la cittadinanza.

ISTRUTTORIA.

Attualmente non avviene alcuna istruttoria particolare delle richieste presentate eccettuata l'acquisizione superficiale dei dati allo sportello da parte del personale preposto, la contestuale verifica dei limiti di reddito e la acquisizione della documentazione richiesta.

Il tutto viene automaticamente fascicolato e, redatto il tesserino di esenzione, la pratica viene trasmessa per la firma.

CONTROLLI

Nessun controllo viene effettuato sulla sussistenza del diritto all'esenzione da parte del nucleo familiare di convivenza o a carico.

Per quanto riguarda, nello specifico, la categoria dei pensionati sociali e di vecchiaia, per i quali il diritto è esteso ai familiari "a carico", nessuna verifica successiva al rilascio dell'esenzione viene effettuata nei confronti di quanti hanno perso nel frattempo il diritto anche se le disposizioni fanno carico al richiedente dell'obbligo di comunicare entro un mese l'avvenuta perdita del requisito.

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA E NUOVO SISTEMA INFORMATIVO.

PREMESSA

Il problema della applicazione della normativa per il riconoscimento del diritto alla esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria se, da una parte è dovuto, in via prioritaria, allo stesso legislatore per le norme contraddittorie emanate nel tempo e interpretate da circolari non sempre in sintonia con quelle, trova la sua massima esplicazione nel comune di san severo per la confusione ingeneratasi nell'ufficio preposto e dovuta ad una prassi attuata in difformità alle norme stesse e a clientelismi e pressioni che hanno voluto la concessione del diritto anche a quanti non erano e non sono in possesso dei requisiti e dei presupposti che la legge stabilisce.

Ciò ha fatto sorgere discrepanze nel trattamento di pratiche simili e questioni di giustizia peregrina nello svolgimento delle competenze di ufficio che sono andate consolidandosi sulla base di disposizioni mai scritte. Tale stato di cose ha ingenerato sfiducia e lassismo tra gli stessi dipendenti adibiti al settore i quali, se da una parte hanno la responsabilità dell'acquiescenza e dell'omertà rispetto alla pratica ingenerata, risultano, dall'altra essi stessi vittima di un sistema lontano dalle regole di una società civile basata sul rispetto delle istituzioni e del diritto e sulla giustizia sociale.

Poiché il Comune rappresenta l'anello di congiunzione più vicino al paese reale, rimane esemplare del degrado della società civile la conduzione di detto servizio la cui regolamentazione sulla base di uno spirito di efficienza e di diritto potrebbe essere il punto di partenza per un riscatto morale del personale che vi è addetto, di un'opera moralizzatrice che l'Amministrazione avrebbe da intraprendere nella città e nell'ambito degli uffici comunali e di una ripresa di credibilità delle forze politiche presenti nel Consiglio Comunale.

La presente sezione viene, pertanto, estesa sulla base dei presupposti esplicitamente affermati dai massimi responsabili della giunta comunale e tesi ad un drastico contenimento e a una responsabile regolamentazione dell'abuso del diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria sulla base della normativa in vigore.

La preminenza, quindi, del presupposto normativo nella definizione dell'ufficio, diviene occasione per trattare il nuovo livello informativo dell'ufficio da questo più eclatante punto di vista.

IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

A far tempo dal 1.7.1989 il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria è espressamente riconosciuto dalla normativa in vigore in favore dei soli:

- a) cittadini non abbienti;
- b) titolari di pensione di vecchiaia;
- c) Titolari di pensione sociale,

con l'estensione dello stesso diritto ai componenti il nucleo di convivenza familiare, per la categoria di cui al punto a), e ai familiari a carico per i titolari di cui al punto b) e c).

NON ABBIENTI

Per cittadino non abbiente la legge specifica che essi devono essere riconosciuti tali dal Comune nell'ambito di fasce di reddito stabilite sulla base della pensione sociale minima.

Se la fissazione delle fasce di reddito per tali cittadini pone un criterio di individuazione per facilitare il compito dei comuni nella istruzione della relativa pratica, l'attribuzione dello stato di povertà suscita non poche problematiche per quanto attiene a quei richiedenti che, pur in presenza di dichiarazione dei redditi, da cui può evincersi la loro condizione di proprietari di fabbricati e/o terreni, sono stati considerati indigenti ai fini dell'esenzione perché il loro reddito catastale o dominicale, dichiarato ai fini IRPEF, consente il rientro nelle fasce di reddito di cui sopra.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

Il legislatore non ha mai fatto, tuttavia, riferimento per la attestazione del reddito da dichiarare sull'apposito modulo ministeriale, alla produzione o presentazione del 740 o del 101 essendo, fra l'altro, la falsa o infedele dichiarazione dei redditi soggetta alla sola pena dell'ammenda pecuniaria mentre l'infedele dichiarazione reddituale ai fini dell'esenzione dalla spesa sanitaria comporta l'applicazione dell'art. 640 del codice penale che prevede l'arresto da uno a cinque anni. Quindi la produzione di detto documento deve intendersi quale documentazione meramente probatoria non essendone, tra l'altro, richiesta l'autenticazione di legge.

POSSESSO DI IMMOBILI.

Lo stesso problema deve intendersi esteso anche ai pensionati di vecchiaia e, per estensione, di invalidità e reversibilità, per i quali è riconosciuta la non considerazione del reddito derivante dall'unica proprietà abitativa in possesso non concorrendo la stessa, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, alla formazione del reddito. Infatti, in presenza di due o più immobili, la considerazione del solo reddito catastale consente normalmente il rientro nelle fasce di reddito

stabilite dalla legge per l'ottenimento dell'esenzione.

REDDITO AGRARIO.

Per ovviare a tale disparità che consente normalmente il rientro nelle fasce di povertà o di pensione, è possibile considerare il reddito effettivo derivante dal possesso facendo riferimento, a tale fine, al piano colturale e, quindi, alla produzione agricola secondo il tipo di coltivazione per poterne stabilire l'utile a norma di legge, come accade per le integrazioni richieste allo Stato da parte di possidenti, da sommarsi all'eventuale altro reddito di pensione o di lavoro o ad altri redditi imponibili.

REDDITO DEI FABBRICATI.

Per quanto riguarda i fabbricati non esiste, invece, un sistema equivalente di considerazione del reddito derivante dal possesso di immobili. Resta che, ai fini della dichiarazione di responsabilità per l'esenzione dalla spesa sanitaria, l'assunzione del solo reddito catastale crea una grave e ingiusta sperequazione sociale ed economica nei confronti di quei cittadini effettivamente indigenti o pensionati cui non potrà essere riconosciuto il diritto in argomento per il superamento, anche se di poco, dei limiti di reddito che la legge stabilisce, oltre che una appropriazione di un diritto in base ad una falsificata condizione di povertà.

C'è da considerare, inoltre, per tali "falsi" indigenti o pensionati, che dal possesso di fabbricati ricavano una rendita molte volte dovuta ad affitti, se dichiarati, la quale risulta addirittura inferiore alla stessa tassa comunale sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

A ulteriore conferma, infine, della inutilità del dato riportato sul mod. 740, il reddito catastale dichiarato per gli appartamenti dati in fitto non corrisponde a quello realmente percepito in quanto, ai soli fini della dichiarazione dei redditi, viene concessa l'agevolazione di defalcare una quota pari al 25% nel caso di reddito locativo per uso abitazione e del 30% per locazione ad uso negozio.

Poiché, dunque, non sarà raro il caso di possessore di fabbricati dati in affitto che usufruiscono, quali indigenti, del diritto all'esenzione negato nello stesso tempo al locatario dello stesso immobile, considerato al contrario abbiente, si suggerisce in maniera del tutto interlocutoria di attribuire un reddito presunto a tali fabbricati facendo riferimento al calcolo stabilito dalla legge per la determinazione dell'equo canone anche nel caso di fabbricati dichiarati sfitti.

SCISSIONI ANAGRAFICHE

Altro aspetto particolare sotto il profilo legislativo è quello rappresentato dalle scissioni, cosiddette "di comodo", dai fogli di famiglia di giovani studenti o disoccupati che acquisiscono con tale operazione anagrafica il diritto alla esenzione perché, essendo privi di reddito, si dichiarano non abbienti pur conservando legame anche abitativo o di sostentamento con la famiglia di fatto.

In tal caso è d'uopo verificare la sussistenza di tale diritto non puramente sotto il profilo anagrafico in quanto le disposizioni di legge stabiliscono che mentre per i pensionati si deve far riferimento al nucleo familiare a carico del richiedente, per i non abbienti occorre far riferimento al nucleo di

convivenza di tipo familiare "di fatto".

ISTRUTTORIA

In questi casi occorre, dunque, recepire tutte quelle informazioni utili per individuare tale situazione di fatto e, qualora ciò non bastasse, procedere con informazioni di ufficio che potranno essere acquisite con facilità dal personale interno con verifica della decorrenza delle scissioni o altre informazioni attinenti l'immobile in uso e recuperate tramite il ruolo comunale della tassa sui rifiuti solidi urbani o tramite l'Enel, nonché tramite informazioni della polizia municipale.

Infatti se la normativa consente al nucleo di convivenza composto da una sola persona di poter fruire della esenzione in argomento, precisa, tuttavia, che in tali occasioni occorre verificare, tra l'altro, che il richiedente provveda effettivamente al proprio sostentamento e occupi realmente una abitazione separata.

DOCUMENTAZIONE.

Per quanto riguarda, ancora, la produzione della documentazione richiesta dall'Ufficio, fermo restando che essa debba essere considerata solo probatoria per consentire l'istruttoria delle pratiche fornendo informazioni ai funzionari addetti alla ricezione delle richieste, come il mod. 740 e lo stato di famiglia, risulta del tutto fuori luogo e inessenziale la produzione dell'attestato di notorietà da parte dei componenti il nucleo di convivenza per dichiarare la mancata produzione del reddito.

ATTI NOTORI

Infatti, oltre ad essere invalso l'uso di produrre da parte dei cittadini richiedenti tale documentazione anche in presenza di situazioni reddituali dichiarate col mod. 101 o 740, tale richiesta risulta gravosa sia per il cittadino che per gli stessi uffici comunali cui sono preposti i funzionari incaricati per la autenticazione della firma.

Inoltre, e in via definitiva, la normativa in vigore attribuisce valore alla sola dichiarazione di responsabilità sottoscritta sull'apposito Modulo "A" ministeriale e prevede specifiche sanzioni per quanti ottengano indebitamente l'esenzione. Da ciò si può evincere quanto risulti contraddittoria e pleonastica la richiesta di produzione dell'attestato ai sensi della legge 15/68 essendo bastevole ai fini dell'attestazione della condizione di diritto la sola firma apposta sul modello di richiesta.

IDENTIFICAZIONE DEL DICHIARANTE.

A tale proposito è da precisarsi, ulteriormente, che tale dichiarazione di responsabilità, non essendo soggetta ad autenticazione ma prevedendo l'applicazione dell'art 640 del codice penale, richiede la identificazione del dichiarante perché si possa procedere alle ammonizioni di legge da parte dei funzionari preposti alla ricezione delle istanze. Ciò comporta necessariamente la impossibilità di accettare dichiarazioni presentate da persona diversa dal dichiarante, e quindi anche da parte di

patronati e/o organizzazioni varie, restando tra l'altro il primo contatto col cittadino il momento peculiare di discriminazione per l'attribuzione del diritto in modo da dare la possibilità, qualora sorgano dubbi sulla veridicità della dichiarazione resa, di segnalare nella stessa fase istruttoria, o successivamente al rilascio del tesserino di esenzione, la pratica in questione per i controlli di legge.

RAPPORTI CON ALTRI UFFICI E CONTROLLI

Per quanto riguarda i controlli essi dovranno essere espletati in collaborazione con gli altri uffici comunali idonei a fornire le informazioni per l'esame preventivo all'istruzione della pratica o successivo al rilascio del tesserino.

Si prevedono, al proposito, contatti con l'Ufficio Agricoltura che potrà fornire quei dati in possesso utili per stabilire l'estensione catastale e il reddito effettivo derivante dal possesso di terreni. Parimenti si creeranno contatti con l'Ufficio tributi comunali per poter indagare sulla reale consistenza della titolarità della tassa pagata per la raccolta dei rifiuti urbani in ordine all'immobile abitato nei casi di dubbi sulla veridicità della dichiarazione resa in particolari casi.

Per quanto riguarda i contatti con l'ufficio anagrafe essi dovranno essere attivati in tutti quei casi in cui si avrà occasione di verificare la costituzione di nuclei familiari di comodo per accertarne la decorrenza e la sussistenza prima di procedere ai controlli da disporsi tramite la polizia municipale.

AVVISO PUBBLICO.

Quale ulteriore suggerimento per il contenimento e la riduzione delle esenzioni indebitamente rilasciate potrà essere valutata la possibilità di procedere all'affissione di apposito avviso alla cittadinanza ove, preavvertendo che l'ufficio sarà in grado nei prossimi mesi di procedere a verifica delle esenzioni concesse, si inviti quanti l'abbiano indebitamente ottenuta a restituire volontariamente il tesserino onde evitare le conseguenze di legge che potrebbero essere attivate successivamente al controllo.

Si può, inoltre, prevedere, dandone apposito avviso alla cittadinanza, l'affissione all'albo pretorio degli elenchi nominativi, distinti per categorie, di coloro che usufruiscono dell'esenzione in modo che tale forma di controllo indiretto possa costituire un deterrente alla richiesta e una forma di pressione psicologica per la riconsegna volontaria del tesserino da parte di quanti l'abbiano indebitamente richiesto e ottenuto.

CONTROLLI ESTERNI

Un'ultima notazione è da rendersi per i controlli effettuati sulle pratiche sorteggiate e inviate alla Guardia di Finanza. Si è potuto constatare, infatti, che detti controlli si sono limitati alla visione del mod. 740 e alla somma dei redditi dichiarati per verificare il rientro nelle fasce di reddito, cosa che si deve almeno presumere debba essere stata già effettuata dall'ufficio all'atto della ricezione della domanda e sulla base della documentazione in possesso.

LA NUOVA PROCEDURA.

Il perno della nuova procedura consisterà in un programma di gestione e utilizzazione dei dati immagazzinati in un archivio principale, che conterrà i dati del cittadino dichiarante e in un archivio secondario contenente tutte le notizie riferite agli aventi diritto all'esenzione.


PROGRAMMA DI GESTIONE.

Il Programma applicativo sarà gestito attraverso maschere a menu sulla base delle opzioni visualizzate.

Oltre alle operazioni di immissione dei dati nell'archivio principale, corrispondente alla titolarità del tesserino, concatenato a quello secondario, corrispondente alla titolarità dell'esenzione, sarà prevista la possibilità di listare separatamente i due archivi secondo l'organizzazione alfabetica dei dati, o secondo l'organizzazione per via, o per categoria di esenzione.

Sarà, inoltre consentita la stampa del Modulo "B", ovvero del tesserino di esenzione.

Si potrà stabilire la possibilità di istituire controlli a programma, per esempio sulla verifica della persistenza del diritto per i familiari a carico.



TRACCIATO SCHEDA.

Lo schedario principale conterrà tutti i dati anagrafici del richiedente, individuato da un codice che sarà anche il numero progressivo di esenzione, oltre quelli fiscali e sanitari e la categoria di esenzione, secondo il seguente tracciato:

S CODICE
S Cognome
S Nome
S Luogo di nascita
S Data di nascita
Via

Codice Fiscale

S Codice Sanitario

Categoria

numero fam. a carico

S Reddito annuo.

L'archivio secondario conterrà l'insieme delle schede riferentesi ai dati di ogni singolo componente il nucleo familiare o di convivenza, individuato per gruppi familiari dal codice del richiedente e conterrà i campi contrassegnati con "S".

La prima fase del lavoro, da completarsi entro l'arco di tre mesi, consisterà nel caricamento a programma dei dati in possesso dell'ufficio concernenti le richieste di esenzioni e costituente l'attuale archivio dell'ufficio. Tale Archivio fisico, continuerà a documentare i dati immessi a programma e conterrà, oltre la certificazione di rito, copia del tesserino di esenzione.

La procedura prevede la stampa del tesserino, alla fine dell'immissione dei dati, su richiesta a menu. Tale stampa, nella prima fase di lavoro, potrà essere saltata. La stampa servirà, in ogni caso, a documentare, successivamente all'istallazione della procedura, ogni variazione intervenuta nella composizione del nucleo familiare.

Considerazioni.

I meriti della nuova procedura consistenti principalmente nella utilizzazione del mezzo informatico che renderà di facile consultazione l'archivio per l'acquisizione di dati globali e l'analisi degli stessi, non saranno limitati alla possibilità di gestione informatica.

Oltre a dover evitare la necessità di raddoppiare il personale nei periodi di affluenza critica, la nuova organizzazione prevede un continuo e costante impegno del personale in attività di ufficio consistente principalmente nella istruttoria delle pratiche e nei controlli che saranno stabiliti in

collegamento con gli altri uffici.

Si potrà evitare l'afflusso critico nei periodi di cadenza della esenzione studiando la possibilità di scaglionare l'affluenza sulla base di criteri sociali e organizzativi. Si potrà, inoltre, decidere l'invio di un modello di domanda in occasione del rinnovo da riconsegnare all'ufficio previa verifica dei dati da parte del dichiarante, onde semplificare la consegna del modulo di richiesta.

La omissione dalla documentazione di rito della produzione di atti notori comporterà uno sgravio di lavoro e di afflusso di pubblico presso gli uffici centrali. La utilizzazione del computer e la contestuale informatizzazione dell'anagrafe potrà suggerire di trovare il modo per evitare al cittadino la produzione dello stato di famiglia che potrebbe essere acquisito d'ufficio evitandogli la necessità di recarsi presso gli sportelli comunali.

CHIUSURA PRIMA FASE

La prima fase impegnerà tutto il personale attualmente in servizio presso l'ufficio. Il compito maggiore consisterà nel vaglio di ogni pratica di esenzione per ricavare i dati da immettere sulla base di apposita maschera video relativi al richiedente e ai familiari esenti procedendo, contestualmente al controllo dei dati immessi.

Tale prima fase riguarderà il caricamento dei tesserini rilasciati nel corrente anno solare, a partire dal 1 luglio 1990.

Il progetto prevede l'acquisto di un personal computer, ormai disponibile a prezzi accessibilissimi sul mercato, che resti in dotazione del servizio per il futuro impiego.

Sarà necessario individuare la figura del responsabile del servizio, scindendola, eventualmente dal responsabile alla firma al solo fine, psicologico e formale, dell'attribuzione di responsabilità richiesta dal contesto socio culturale.

Sarà opportuno prevedere un giusto compenso per la prestazione di produttività a cui verrà chiamato il personale in servizio, al fine di remunerare l'impegno di dover portare a termine in breve tempo e con la massima diligenza un lavoro di trasferimento di archivio dal quale, quali che siano le future intenzioni della attuale Amministrazione, potranno ricavarsi utili dati statistici e informativi sul tessuto sociale del paese.

Tale compenso potrebbe aggirarsi su un impegno di bilancio valutabile nell'ordine di L. 25.000.000, scaturente dalle seguenti valutazioni.

Periodo del progetto: tre mesi

Personale impegnato nell'ufficio: 5 unità

PROGETTO: Approntamento programma. Caricamento archivio ufficio Esenzione spesa sanitaria. Verifica dati. Svolgimento compiti di istituto.

Dati da trattare nel progetto: circa 27.000 Records anagrafici di campi eterogenei e non assiemati.

Tempo di impegno per il trattamento di ogni Record: 60"

Compenso individuale: L. 1.300.000 x 3 mesi = L. 3.900.000

Compenso globale: L. 3.900.000 x 5 unità = L. 19.500.000

Acquisto computer: L. 5.500.000

COSTO TOTALE DEL PROGETTO: L. 25.000.000

SECONDA FASE.

La seconda fase resta una previsione che dipende massimamente dal tipo di intervento che la presente Amministrazione vorrà attuare quale risposta alla presente sollecitazione dal basso. Una analisi più approfondita sarà possibile, pertanto, solo conoscendo le reali intenzioni per la futura gestione dell'ufficio esenzione dalla spesa sanitaria.

San Severo, 26 novembre 1990

IL PROGRAMMATORE C.E.D.
(Giovannantonio Macchiarola)

RELAZIONE**SULLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA
in vigore dal 1 gennaio 1991**

Con le recenti disposizioni per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 sono state introdotte innovazioni nel regime delle esenzioni per motivi di reddito dalla spesa sanitaria. L'articolo 5, comma 3, della legge 29.12.1990, n. 407, dispone, infatti, l'abrogazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 3 del DL 25.11.1989, n. 382, convertito con modificazioni nella legge n. 8 del 25 gennaio 1990 e la perdita di efficacia delle relative attestazioni di esenzione rilasciate dai comuni.

Con la nuova normativa sono, di fatto, escluse dall'attribuzione dell'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria "i cittadini cui sia riconosciuto la condizione di indigenza da parte del Comune" (CFR. punto 2.1 della relazione presentata il 12.10.1990) mentre resta confermato il diritto all'esenzione per le altre categorie di beneficiari alle stesse condizioni reddituali previste dalla legge n. 8/1990.

La disposizione innova parzialmente le attribuzioni dell' Ufficio Esenzione dalla spesa sanitaria e comporterà nei prossimi mesi un notevole mole di lavoro per gli addetti allo stesso servizio che dovranno sobbarcarsi l'onere della revisione dell'archivio in carico per le esenzioni rilasciate a far tempo dal 1 luglio dello scorso anno.

Infatti, poiché la legislazione precedentemente in vigore non prevedeva, ai fini della compilazione del tesserino di esenzione da esibire al medico curante, alcuna distinzione tra le categorie dei cittadini esenti, occorrerà procedere alla convalida del tesserino stesso per le sole categorie di cittadini cui resta confermato il diritto.

Tale convalida avrà validità fino alla data del 30 giugno 1991 mentre, successivamente, si dovrà procedere al rilascio di nuove attestazioni sulla base della nuova normativa.

Al solo fine di garantire la continuità nella fruizione del diritto, con circolare del Ministero della Sanità, sono state impartite istruzioni per i medici e le strutture sanitarie perché possano rilasciare "per una sola volta" prescrizioni e prestazioni sulla base del tesserino non ancora convalidato se accompagnato da adeguata documentazione che comprovi la condizione di pensionato.

Resta da considerare, per quanto riguarda, invece, i cittadini indigenti, che la nuova normativa, facendo venir meno il diritto all'esenzione previsto a carico del Servizio sanitario nazionale, non esclude che la copertura economica per l'assistenza agli stessi possa essere assunta dai Comuni. Considerato che nel nostro comune persistono sacche di povertà e di indigenza e che l'aggravio della spesa sanitaria a carico di tali soggetti non farebbe altro che contribuire ulteriormente al degrado del tessuto civile, la possibilità di tale copertura risponde a esigenze di natura politica e sociale, mentre considerazioni di natura amministrativa inducono a ritenere che non sarebbe opportuno far seguire all'abuso finora perpetrato dell'istituto dell'esenzione una ingiusta esclusione dal diritto alla salute di cittadini effettivamente in stato di bisogno.

I NUOVI COMPITI DELL'UFFICIO ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA

La nuova normativa e l'incombenza della convalida dei tesserini di esenzioni rilasciati a favore dei pensionati fa supporre che nei prossimi giorni l'ufficio preposto sarà assediato dalle richieste sia dei cittadini interessati sia dei cittadini non abbienti che verranno a conoscenza della perdita del diritto fin'ora accordato.

Poiché le pratiche attualmente attivate sono poco meno di 27.000, si può supporre che almeno un quarto delle esenzioni rilasciate possano riferirsi a richiedenti pensionati e, pertanto, l'afflusso previsto può stimarsi in circa 7.000 richieste di convalida.

Per evitare, quindi, code e disagi da parte dei pensionati già in possesso del tesserino, sarà opportuno prevedere la convalida dello stesso nel modo più spedito ossia con la semplice apposizione di un timbro o una dicitura e la firma dell'addetto alla ricezione della richiesta previa verifica della dichiarazione di responsabilità già presentata a suo tempo.

Si potrà, inoltre, cogliere l'occasione per verificare, per gli stessi, la sussistenza del carico familiare secondo la normativa ancora in vigore (per la quale si rimanda alla relazione già presentata il 12.10.1990).

Contemporaneamente, si procederà alla costituzione del nuovo archivio delle sole pratiche riferentesi ai pensionati aventi diritto via via che ne sarà resa convalida e in modo da estrapolare tale categoria dall'archivio delle esenzioni rilasciate fino al 31.12.90.

Avendo, inoltre, la nuova normativa in vigore dal 1 gennaio del corrente anno stabilito la perdita di efficacia delle sole attestazioni di esenzione rilasciate a favore dei non abbienti, l'ufficio dovrà regolarmente provvedere al rilascio di attestazioni a favore dei cittadini pensionati per i quali il diritto resta confermato alle condizioni già stabilite dalla precedente normativa, fermo restando che dal 1 luglio 1991 si dovrà procedere al rilascio generalizzato di nuove attestazioni in base alla nuova normativa.

Si suggerisce, pertanto, di procedere nella operazione di informatizzazione dei dati riferentesi alle esenzioni convalidate in quanto, diversamente da quanto si è potuto intendere a causa di una imprecisa informazione di stampa, restano ferme tutte le attribuzioni dell'Ufficio comunale per la esenzione dalla spesa sanitaria che avrà ancora, anche oltre il 30 giugno prossimo, motivo per esplicitare i compiti tutti confermati dalla legislazione in vigore sulla base della nuova normativa.

Inoltre, per le considerazioni già esposte per quanto riguarda la categoria degli indigenti, si potrà procedere ad opportuna elaborazione dei dati delle pratiche già in carico e congelate dalla legislazione intervenuta, al fine di fornire all'Amministrazione comunale i dati di base per una oculata programmazione degli interventi assistenziali e di intervento economico per le fasce di indigenza per le quali, diversamente, verrebbe meno, in mancanza della copertura da parte del SSN, il diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione.

Rimane da segnalare tra le innovazioni che, per quanto attiene i controlli, con Decreto del Ministero delle Finanze si è stabilito che essi saranno effettuati dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette, dagli uffici provinciali Iva e dalla Guardia di Finanza cui dovranno essere trasmessi

"elenchi di soggetti beneficiari della esenzione dal pagamento della spesa sanitaria per gli accertamenti di cui al comma 4 dell'art. 3 del DL 25.11.89, n.382, convertito nella legge 25 gennaio 1990 n. 8." (art. 13).

San Severo, 9 gennaio 1991

IL PROGRAMMATORE C.E.D.
(Giovannantonio Macchiarola)

San Severo, 8 febbraio 1991

Al sig. Sindaco
Ing. Giuseppantonio Belmonte

S E D E

Il sottoscritto Giovannantonio Macchiarola, in servizio di ruolo con la qualifica di Programmatore C.E.D., incaricato, a far tempo dal 17.9.1990, presso l'Ufficio esenzione dalla spesa sanitaria con il compito di predisporre una analisi informativa del settore in ottemperanza del quale ha presentato due distinte relazioni, fa presente che, a seguito dello studio approntato e per l'afflusso dovuto alle nuove disposizioni in vigore dal 1.1.1991, è stato coinvolto oltre i propri compiti, e oltre l'incarico ricevuto, nella pratica di ufficio assumendosi responsabilità sia nell'applicazione delle norme legislative, di cui si è curata la puntuale applicazione, sia nei confronti dei cittadini richiedenti e sia nell'organizzazione del servizio per far fronte all'emergenza dovuta alla vidimazione dei tesserini a favore dei pensionati.

E' il caso di notare che, a seguito della maggiore serietà nella applicazione della normativa in vigore, si è potuto constatare un maggiore e più responsabile impegno da parte di tutti gli addetti all'ufficio. Ciò ha consentito di superare nell'arco di poco più di quindici giorni tutte le incombenze derivanti dal ricevimento, controllo e vidimazione di oltre 4.500 pratiche di esenzione con il minimo disagio da parte dei cittadini richiedenti.

Si è verificato, tuttavia, specie negli ultimi giorni qualche falla nella puntuale applicazione delle norme legislative in vigore. Ciò, oltre a creare malumori e disagio tra gli addetti all'ufficio, che sentono svilito l'impegno fin ora profuso con serietà e abnegazione, offrirà facile esca a future difformità nell'applicazione della legge a favore di cittadini non aventi diritto nei confronti dei quali non potrà invocarsi, se non ipocritamente, la norma legislativa per giustificare il diniego al rilascio dell'attestazione.

A quanto sopra detto si aggiunga, ai fini del controllo dei limiti di reddito, che, in base alle nuove disposizioni, dovrà inviarsi elenco degli esenti all'Ufficio del Registro, all'Ufficio Iva e alla Guardia di Finanza. Inoltre, il controllo operato dal medico curante o dalle strutture sanitarie per quanto riguarda i limiti di età per il riconoscimento del diritto, espone l'Amministrazione comunale a una ben magra figura ingenerando sfiducia nelle istituzioni e sospetti di mal funzionamento degli uffici. E' da denunciare, infine, che, come è stato rilevato da altri colleghi, nel pomeriggio di giovedì, 7 febbraio 1991, estranei si sono introdotti senza alcuna autorizzazione, e fuori dall'orario di servizio, nell'ufficio con il più che probabile scopo di conseguire finalità non certamente legali attinenti alle attestazioni di convalida dei tesserini.

Poiché tale stato di cose è da imputarsi alla mancanza di chiarezza nell'attribuzione delle responsabilità dell'ufficio e corre il rischio di vanificare anche l'impegno che ci si è dati per il futuro in ordine ai controlli da effettuare sulle esenzioni rilasciate, non potendo ulteriormente sentirsi coinvolto in una prassi che non condivide e nel significare con la presente il proprio disappunto, il sottoscritto informa la S.V. che, in mancanza di una opportuna chiarificazione, si esimerà da qualsiasi ulteriore coinvolgimento nella pratica di ufficio che esuli dal progetto di produttività a suo tempo presentato e al quale si dedicherà in modo esclusivo.

San Severo, 8 febbraio 1991

IL PROGRAMMATORE C.E.D.
(Giovannantonio Macchiarola)

UFFICIO ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA

San Severo, 22 febbraio 1991

Al Sig. Sindaco
Ing. Giuseppantonio Belmonte

S E D E

Si porta a conoscenza della S.V. che, in data 18 febbraio 1991, è stato riconsegnato a questo Ufficio un tesserino di esenzione dalla spesa sanitaria erroneamente rilasciato a un cittadino non avente diritto.

Tale encomiabile comportamento da parte del cittadino interessato contribuisce a dare sprone a ciascuno degli addetti all'Ufficio comunale di esenzione nel puntuale controllo, già avviato, delle pratiche istruite a far tempo dal 1° gennaio per individuare quelle riguardanti cittadini che hanno ottenuto indebitamente l'esenzione senza, invece, porsi alcun problema di moralità civica.

Si segnala il caso, rimettendo copia fotostatica del tesserino, per gli eventuali adempimenti che la S.V. riterrà opportuni.

IL PROGRAMMATORE C.E.D.
(Giovannantonio Macchiarola)

UFFICIO ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA

Al Sig. Ing. Giuseppantonio Belmonte
Sindaco del Comune di San Severo

Si riscontra la nota circolare della S.V. pervenuta a questo ufficio il 22.2.1991 e recante la data 20.2.1991, prot. n. 4706 avente per oggetto disposizioni di servizio per gli uffici comunali periferici, significando che per quanto riguarda l'Ufficio Esenzione dalla spesa sanitaria non è stato mai chiarito in modo formale la responsabilità del servizio stesso pur avendo il sottoscritto, come già segnalato in precorsa corrispondenza, assunto tale ruolo in rapporti sia interni che esterni sulla base della qualifica posseduta e della anzianità di servizio.

Poiché tale disposizione, in mancanza di una responsabile presenza nel settore, non avrebbe alcuna significanza se non di mera e farisaica ritualità del tutto inefficace sul piano operativo e fattuale in ordine ai compiti e doveri di ufficio, specie in presenza del considerevole compito che parte dei dipendenti dell'ufficio si è accollata, si resta in attesa di chiarimenti in proposito per la esecuzione di quanto disposto dalla S.V.

San Severo, 1° Marzo 1991

Il Programmatore C.E.D.
Giovannantonio Macchiarola

San Severo, 25 marzo 1991

Al Sig. Ing. Giuseppantonio Belmonte
Sindaco
del Comune di San Severo

e per competenza Al Prof. Luigi De Rosa
Vice Sindaco
del Comune di San Severo

Il sottoscritto Giovannantonio Macchiarola, dipendente in servizio di ruolo con la qualifica di Programmatore C.E.D., a seguito e completamento delle relazioni presentate il 12.10.1990 e il 27.11.1990 sul nuovo sistema informativo dell'Ufficio esenzione dalla spesa sanitaria, sente la necessità di aggiornare codesta Amministrazione sui compiti e sulle mansioni che attualmente si stanno svolgendo in ufficio in attuazione del progetto di produttività di cui il sottoscritto è titolare.

1- Come già a conoscenza, sulla base delle nuove disposizioni che, a far tempo dal 1° gennaio 1991, escludevano dal beneficio del diritto alla esenzione dalla spesa sanitaria i cittadini non abbienti, si è proceduto alla vidimazione dei tesserini rilasciati a favore dei pensionati per dal modo ai medici e alle strutture sanitarie di distinguere i tesserini rilasciati a favore di questi da quelli richiesti dai non abbienti.

1.1 Nel procedere a tale vidimazione si è colta l'occasione per verificare non solo il titolo della pensionabilità ma anche il rispetto del limite di età e di reddito, fin lì mai considerato, nonché la titolarità del carico dei familiari ai quali era esteso il diritto, provvedendo al contestuale deppennamento dei non aventi diritto.

1.2 Con tale controllo si è voluto riportare la gestione dell'ufficio nell'ambito di una legalità in vigore dal 1989 e da sempre disattesa nella pratica dell'ufficio.

2 Tale lavoro intrapreso dal 12 gennaio del corrente anno, è stato portato a termine nei primi giorni del mese di febbraio, riportandosi in tal modo quasi un record di efficienza, dovuto ad una migliore organizzazione del lavoro che risulta ancora più notevole se si confronti che in circa 15 giorni sono stati vidimati, previo controllo, circa 4.500 tesserini di esenzione con un gruppo di lavoro composto da 6 unità.

2.1 E' appena il caso di raffrontare la precedente esperienza avutasi nel periodo Giugno /Agosto dello scorso anno quando, per medesime operazioni, attuate senza alcun controllo, sono stati rilasciati circa 9.000 tesserini in oltre tre mesi adibendo alle mansioni di ufficio ben 9 unità.

3.1 A chiusura di questa prima fase di lavoro, e a far tempo dall'11 febbraio, il sottoscritto, lamentando la scarsa collaborazione del personale e altre situazioni abbastanza incresciose che inficiavano la correttezza del lavoro sin lì svolto, con lettera del 8.2.1991 significava il proprio disimpegno rispetto alla pratica giornaliera di ufficio informando che avrebbe dedicato ogni sforzo solo al progetto di produttività sulla base del nuovo sistema informativo proposto.

3.2 DESCRIZIONE DEI COMPITI.

Avendo all'epoca l'ufficio proceduto alla vidimazione di 4.500 tesserini di esenzione, per portare a termine il progetto di produttività si avevano a disposizione, a far tempo dal 11.2.1991, n. 11 settimane di sei giornate lavorative, per complessivi 66 giorni lavorativi.

Ciò avrebbe comportato la necessità di trattare n. 409 pratiche a settimana, ovvero 68 pratiche al giorno.

Nella fattispecie si trattava di mettere a posto la singola pratica, estrapolarne i dati occorrenti per una perfetta intellesione della stessa e di quelli occorrenti per la individuazione dell'avente diritto e dei familiari eventualmente a carico sia per la costituzione dell'archivio di ufficio che per i rapporti futuri con lo stesso cittadino o con altri enti.

3.2.1 I dati da schedare sono stati individuati come segue:

1- Numero esenzione

2- Data rilascio tesserino

3- Data vidimazione

4- Codice Sanitario

5- Codice fiscale

6- Tipo pensione

7- Relazione parentela

8- Cognome

9- Nome

10- Luogo di nascita

11- Data di nascita

12- Via

13- Redditi dominicali

14- Redditi agrari

15- Redditi di fabbricati

16- Redditi arretrati

17- Altri redditi

18- Note.

3.3 Tali dati vengono riportati, previa visione della pratica e della sussistenza del diritto, su una scheda ciascuna per ogni avente diritto.

Poiché il rapporto medio tra il numero degli esenti e ogni tesserino rilasciato è dato da 1,44, si calcola la compilazione dei dati sopradetti per 6480 schede (4500 x 1,44).

3.4 A seguito di tale schedatura resta da procedere al caricamento dei dati sul computer, alla verifica degli stessi e alla formazione degli elenchi delle persone da chiamare per integrare la pratica delle notizie mancanti o per notificarne la mancanza dei requisiti per il godimento del diritto all'esenzione.

3.5 A tale proposito è da lamentare che non si è potuto procedere speditamente nel lavoro programmato in quanto non si è trovata alcuna collaborazione da parte di alcuni colleghi mentre altri, demotivati da precedenti esperienze e sfiduciati della opportunità di assumersi un tale oneroso impegno, risultavano assenti o in malattia per cui il lavoro è ricaduto quasi completamente su due unità lavorative animate da spirito di sacrificio e di abnegazione nell'assumersi un compito che non trovava né la solidarietà dei colleghi, né, in un primo momento, quella degli amministratori ma in attesa che l'amministrazione ponesse le condizioni ottimali per sortire dei risultati soddisfacenti.

4.1 Tuttavia alla data del 4 marzo u.s., mentre è aumentato il numero delle pratiche di esenzione rilasciate (da 4.500 a 4.775), si è proceduto al controllo di 525 pratiche (ovvero alla compilazione di 756 schede) di cui 325 (ovvero 468 schede) già caricate sul computer e verificate.

4.2 La mancanza di personale non dava modo, tuttavia, di procedere alla chiamata di quei cittadini che per vie non ortodosse avevano ottenuto l'esenzione non fornendo la documentazione di rito (anche per occultare eventuali certificazioni che ne avrebbero comportato il diniego), né di quanti, per la documentazione in possesso, non risultavano possedere i requisiti prescritti.

4.3 Il rientro dalla malattia di alcuni, accompagnato dal totale disimpegno di altri che hanno avuto modo di godere di ferie pagate pur restando in servizio con il beneplacito e coperture provenienti dall'alto, modificava di poco la situazione, per cui solo la solerzia di alcuni consentiva di procedere nel lavoro portando, alla data dell'11 marzo c.a., il numero delle pratiche trattate a 725 (pari a 1044 schede) di cui 475 (pari a 684 schede) caricate sul computer e controllate.

4.4 In data 18 marzo, con l'afflusso di richiedenti che via via aveva incrementato il numero delle esenzioni, il numero totale delle pratiche da trattare aumentava a 4900 (che, per lo sviluppo descritto, sono pari a n. 7056 esenti) mentre il numero di quelle controllate e schedate ammontava a 950 pratiche (equivalenti a 1368 schede) e il numero delle pratiche caricate sul computer a 650 (pari a 936 schede esenti).

4.5 L'apporto di altre due unità rinvenienti dal servizio sociale, avvenuto il 20 marzo 1991, migliorava in un qualche modo la situazione portando le pratiche trattate alla data del 22 marzo a n. 1.350 (pari a n. 1.944 schede esenti) mentre le pratiche memorizzate risultano pari a n. 700 (ovvero n. 1.012 schede)

4.6 La situazione appena descritta potrà risultare più chiara sulla base del seguente specchio:

data	prat. schede	CONTROLL. schede	/di cui
		CARICATE	schede
8.2	4.500 6.500	0 0	0 0
4.3	4.775 6.876	525 (756)	325 (468)
11.3	4.775 6.876	725 (1.044)	475 (684)
18.3	4.900 7.056	950 (1.368)	650 (936)
22.3	4.900 7.056	1.350 (1.944)	700 (1.012)

4.7 Sulla base di questo specchio si ricava che da oggi 25 marzo e fino al 30 aprile 1991 (ovvero in 26 giorni lavorativi) restano da "trattare" n. 3.550 pratiche con una media di 137 pratiche al giorno.

Il personale attualmente adibito a questo compito è pari, oltre al sottoscritto, a 5 unità lavorative , non tutte delle stesse capacità e volontà, con una media di controllo pari a 30 pratiche al giorno.

E' da tener conto, inoltre, che per caricare le restanti 4.200 pratiche (pari a 6.048 schede) occorre, nel rispetto dei tempi indicati, procedere al caricamento di 161 pratiche al giorno (ovvero a 232 schede giornaliere) senza poter calcolare i tempi per la correzione delle schede sbagliate, incomplete o inaffidabili e del relativo controllo.

5.1 Considerato che da parte della maggior parte del personale attualmente adibito al compito si mostra stanchezza e poco spirito di collaborazione, eccettuati alcuni casi, e che bisognerà contemporaneamente procedere alla preparazione delle comunicazioni da inviare ai cittadini, per pervenire alla fine del mese di aprile ad un assetto definitivo dell'archivio degli esenti, non si pensa di poter ulteriormente reggere ritmi di lavoro e responsabilità che ricadono quasi esclusivamente sulle spalle del sottoscritto.

5.2 Aggiungasi che la mancata formalizzazione di questo incarico, e la mancata responsabilità attribuita formalmente, consente ai lavativi e a quanti hanno posto in atto, con l'inerzia e il menefreghismo, il boicottaggio di quando fin qui si è andato facendo o di bighellonare per intere giornate lavorative senza che alcuno possa riprenderli o affidare loro un benché minimo compito che mi sollevi da incombenze che qui non si è voluto enucleare per non ulteriormente appesantire la lettura della presente, (ma senza voler tacere che per poter pervenire a questi risultati si è stati costretti a prestazioni straordinarie e festive necessarie per approntare e coordinare il lavoro da svolgere).

5.3 Tutto ciò devitalizza ulteriormente un compito che mi ero assunto al di sopra di qualsiasi aspettativa di codesta Amministrazione ma di cui sono costretto a indicarne i limiti, ferma restando la personale convinzione della fattibilità di quanto intrapreso e la possibilità di portarlo a termine a

condizioni più sostenibili per la pazienza che si può pretendere in simili condizioni di lavoro ad un uomo solo.

6. Per quanto fin qui detto, si chiede formalmente che la S.V. si faccia carico di un chiarimento, anche attraverso una riunione di ufficio aperta a tutti i collaboratori per verificare la fattibilità del lavoro progettato e le responsabilità di ciascuno.

San Severo, 25 marzo 1991

IL PROGRAMMATORE C.E.D.
(Giovannantonio Macchiarola)

UFFICIO ESENZIONE SPESA SANITARIA

1° Aprile 1991

Al Sig. Ing. Giuseppantonio Belmonte
UFFICIALE D'ANAGRAFE
SINDACO DEL COMUNE DI SAN SEVERO

Dalla spietata e impavida revisione dei fascicoli contenenti i dati e la documentazione presentata dai cittadini pensionati per ottenere il beneficio della esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e a dimostrazione di quanta oculatezza e perspicacia sia dotato il personale attualmente adibitovi, si è potuto rilevare, la perseveranza di cui si fregia, direi quotidianamente, l'Ufficio di Anagrafe, col rilasciare certificati contenenti notizie non propriamente pertinenti ai cittadini presenti nel Registro di Popolazione.

Nella fattispecie, ultimo ma non unico esempio di pressappochismo, si cita il caso della signora PISTACCIO MARIA SIPONTINA (riportata nello stato di famiglia di cui è intestatario il signor DE MAGISTRIS LEONARDO), alla quale, oltre alla qualifica di suocera del predetto, si attribuisce la nascita come avvenuta a SAN SEVERO e non a MANFREDONIA come invece lapalissianamente risulta e può, d'altronde, facilmente evincersi dallo stesso nome della malcapitata.

A esplicazione degli indizi che hanno portato alla scoperta di tale macroscopico errore è doveroso citare l'alto senso del dovere del personale cui era stata affidata la pratica e le particolari doti di intuizione di cui Madre natura l'ha fornita.

Quale sostegno di tipo "scientifico" ci si limiterà, invece, per coloro che non ripongono grande fiducia nel sesto senso già dichiarato, a riferirsi alla composizione del Codice Fiscale della stessa cittadina che, in modo inequivocabile, contribuisce a sostenere l'argomento de quo.

Della qual cosa si è inteso fare segnalazione alla S.V. perché, si preoccupi di estendere la cosa al capo ufficio competente e ai Suoi delegati, confortandoLa con l'impegno che ulteriori errori del proto saranno, previa esplicazione delle mirabolanti doti di cui si è già fatto un cenno, comunicati con solerzia e spirito di collaborazione alla S.V.

Il Responsabile
'UFFICIO ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA

UFFICIO ESENZIONE SPESA SANITARIA

Al Sig. Ing. Giuseppantonio Belmonte
UFFICIALE D'ANAGRAFE
SINDACO DEL COMUNE DI SAN SEVERO

Si constata con piacere che, da qualche tempo, gli uffici comunali cominciano a comunicare tra loro per scambiarsi notizie e informazioni che potrebbero dare maggior frutto se intese nello spirito da cui nascono.

Infatti, nel far rilevare con bonomia l'attribuzione di una natalità inesatta per la sig.ra Pistaccio Maria Sipontina, risultava del tutto accidentale (Aristotelicamente parlando) la sua appartenenza al nucleo familiare del genero, Gennaro o Leonardo che sia. Ciò, tuttavia, non è da attribuirsi a sbagli (d'altronde irrilevanti sul piano sostanziale) ma alla particolare occasione del primo di aprile che ha fatto rammentare che il Santo che ha fornito le generalità al genero della sipontina, per quanto miracoloso, è stato depennato dal calendario e, noi credevamo, anche dall'Anagrafe.

Si prende tuttavia atto della perseveranza da parte dell'ufficio Anagrafe di conservare un errore per oltre trentuno anni per consentirci di rilevarlo in occasione del 1° di aprile del corrente con l'ulteriore consolante piacere di farne oggetto di amena corrispondenza.

San Severo, 15 aprile 1991

Il Responsabile dell'Ufficio
ESENZIONE DALLA SPESA SANITARIA

Al Prof. Luigi De Rosa
Vice Sindaco del
COMUNE DI SAN SEVERO

Egregio Professore,

Sono ben consapevole delle difficoltà di codesta Amministrazione cui si aggiungono quelle, oggettive, di far funzionare una macchina burocratica come quella comunale che, oltre a tutti i difetti della burocrazia attualmente in vigore - fatta, cioè, non di carte bollate o di riferimenti Kafkiani ma di continue pressioni, sollecitazioni, mediazioni politiche, formalismi da corte bizantina e tutto il resto che ne potrebbe seguire in 'elenco - è anche afflitta da "un difetto di volontà" ad attuare, almeno in parte, un programma di risanamento e di moralizzazione della vita politica e sociale della città o solo dell'insieme degli uffici comunali e del personale dipendente.

Premesso che da diciotto anni perseguo il sogno di lavorare in un posto decente, o di rendere decente il posto in cui lavoro - e che per le stesse esplicazioni di questo desiderio sono stato oggetto di emarginazione concretizzatasi, d'altronde, in una storica sentenza del Sinedrio, oltre a persecuzioni sul posto di lavoro; al non affidamento di compiti; al silenzio rifiuto a quasi ogni iniziativa, per quanto innovative e geniali, proposte per sentirmi parte attiva di quella che, l'allora vice Antonio Cologno, nell'accoglierci, freschi di nomina e felici di esserci occupati, definiva "La famiglia comunale - devo aggiungere che personalmente, come dipendente che si confronta con l'Amministratore, se ancora è concesso questo "privilegio", devo lamentare tutte le carenze che ancora si perpetuano e la necessità che per poterle superare, occorre farvi fronte con la tenacia e l'ardore di avere sempre diciottanni e di volerlo cambiare, "ancora" e a proprio costo, il mondo.

A questo ardore ho visto, Amministratori e dipendenti, frapporre opposizioni striscianti, impedimenti, quando non la cattiveria di personalità contorte, inadempienze, la indifferenza e la superficialità dei colleghi e le frapposizioni e gli ostacoli dei politicanti.

Di queste ultimi devo ritenerla, comunque in parte responsabile, poiché, ancora una volta, si è rimasti quasi del tutto isolati pur dopo l'aiuto offertomi con l'assegnazione al mio Ufficio del personale dei Servizi Sociali che ha apportato al servizio un pregevole quanto decisivo contributo ma che, se fosse arrivato al momento richiesto, avrebbe già risolto alla data del 30 Aprile prossimo il problema del nuovo assetto dell'Ufficio Esenzione dalla Spesa Sanitaria.

Di seguito, pertanto, alla precedente relazione inviata a Lei e al Sindaco in data 25 marzo 1991 - nella quale si dava conto della materia trattata, della procedura del lavoro seguita, dei risultati via via acquisiti, con riferimento al numero di pratiche trattate e delle previsioni del momento - La vengo ad aggiornare, invitandola a considerare la presente quale prosieguo di quella, sulla attuale

situazione del lavoro, riportando per comodità e per confronto il quadro già riportato nella comunicazione del 25 marzo con l'aggiornamento che lo segue:

data	prat.	schede	CONTROLL. schede		/di cui CARICATE schede	
8.2	4.500	6.500	0	0	0	0
4.3	4.775	6.876	525	(756)	325	(468)
11.3	4.775	6.876	725	(1.044)	475	(684)
18.3	4.900	7.056	950	(1.368)	650	(936)
22.3	4.900	7.056	1.350	(1.944)	700	(1.012)

25.3	4.900	7.056	1.600	(2.304)	700	(1.012)
28.3	4.950	7.128	1.750	(2.520)	800	(1.152)
5.4	4.950	7.128	1.950	(2.808)	850	(1.224)
8.4	4.950	7.128	2.100	(3.024)	850	(1.224)
9.4	4.950	7.128	2.350	(3.643)	850	(1.224)
10.4	4.950	7.128	2.600	(3.744)	850	(1.224)
12.4	4.950	7.128	2.850	(4.104)	850	(1.224)
15.4	4.950	7.128	2.950	(4.248)	900	(1.296)
16.4	4.950	7.128	3.250	(4.680)	900	(1.296)
17.4	4.950	7.128	3.400	(4.896)	900	(1.296)
18.4	4.950	7.128	3.700	(5.328)	900	(1.296)

Restano, quindi, 1250 pratiche da controllare e 4050 pratiche da caricare sul computer. Ci si può consolare che, nonostante le difficoltà per pervenire a questo sofferto risultato siano state, e sono, ancora tante, sono in grado di annunciare con soddisfazione e enfasi che, con la media di 178 pratiche di esenzione da trattare nei prossimi 7 (sette) giorni lavorativi una parte importantissima del lavoro che si voleva svolgere verrà portata a compimento.

Reputando poi che attualmente con il personale che si ha da due giorni, e che ha la solerzia,

mediamente, di espletare, ciascuna, l'istruttoria di 35 pratiche al giorno con un totale complessivo di 280, e considerato che al conto dei sette giorni sono da aggiungersi tre rientri pomeridiani, si può prevedere che tale avventura troverà compimento addirittura in anticipo sui tempi che nella precedente lettera le promettevo con la condizione di avere riscontro alle richieste che si intercedevano con urgenza.

Tra quelle che, invece, ancora persistono si elenco le seguenti:

- 1- Richiesta di un nuovo tavolo, promesso da oltre una settimana e inutilmente, a tutt'oggi, atteso (e che solo il rifiuto a qualsiasi lavoro proficuo da parte di una dipendente ha fin'ora reso inutile), assieme a due sedie che hanno fatto la medesima fine e che creeranno problemi al rientro dall'assenza di una dipendente attualmente in malattia.
- 2- Richiesta di cambiare le serrature degli accessi all'ufficio in quanto le chiavi dello stesso sono ormai in possesso di troppe persone che non vi hanno attinenza;
- 3- Richiesta di un nuovo armadietto per contenere le pratiche e poterle tenere sotto chiave, almeno quelle che sono state elaborate o già esaminate per l'istruttoria;
- 4- Richiesta di trasferimento di quel personale che del tutto immotivato non presta o si rifiuta di qualsiasi attività sulla base delle disposizioni date perché non provenienti da un capo ufficio titolato e graduato e, magari in divisa, aggiungendo la personale opinione, che tale atteggiamento è posto in atto con la sicumera di chi si sente mandatario di un ordine superiore a boicottare il lavoro e la nuova organizzazione dell'ufficio;
- 5- Richiesta di affidamento di reggenza, anche temporanea allo scrivente in modo da evitargli quantomeno di dividersi tra il proprio lavoro, lo sportello, il ritiro delle richieste all'economato e la tensione di tenere in piedi l'attuale organizzazione preoccupandosi, nel contempo, dei compiti e delle incombenze che dovranno affrontarsi in futuro.

Data la lunghezza della presente ci si riserva, in ogni caso, di relazionare separatamente sui compiti e le modalità di svolgimento delle operazioni che dovranno ancora essere affrontate e tassativamente concluse nel corso del prossimo mese di maggio.

La si ringrazia dell'attenzione.

18 aprile, 1991

IL PROGRAMMATTORE C.E.D.
(Giovannantonio Macchiarola)

Al Sig. Ing. Giuseppantonio Belmonte
SINDACO
del Comune di San Severo

Egregio Sig. Sindaco,

giunto quasi alla conclusione di un lavoro che mi ha visto impegnato da oltre otto mesi in un servizio in cui ho profuso la mia attività con l'unico intento di contribuire, in uno spirito di correttezza e di osservanza dei principi della morale e del diritto, al miglioramento dei servizi che la Sua Amministrazione vuole rendere alla cittadinanza, sento il bisogno, anche a seguito della gravosità del compito, di esternare il malumore e il disappunto che me ne deriva per alcuni episodi che valgono a confermare il sentimento di abbandono e di frustrazione che hanno accompagnato le varie incombenze di cui mi sono fatto carico.

A conferma di ciò vale ricordarle come già nell'ultimo trimestre dello scorso anno ho avuto necessità di effettuare, per rispettare tempi che si sono rivelati utili, prestazioni straordinarie che, per quanto testimoniate dalla presenza in ufficio, dalle attestazioni rese e dalla qualità dei risultati prodotti e relazionati, sono state, tuttavia, compensate in misura nettamente inferiore a quella adottata a favore di altro personale liquidato a sanatoria per prestazioni mai rese o documentate ma solo sulla base di posizioni di favore di cui non si è mai compresa la logica.

Tale medesima situazione si è perpetuata ancora nel primo quadrimestre di quest'anno quando, per far fronte alle molteplici incombenze del servizio, fino ad allora gestito con superficialità e bonario clientelismo, e per conseguire i risultati preventivamente programmati e puntualmente relazionati, sono stato l'unico elemento preposto al servizio ad effettuare prestazioni straordinarie. Tale complessivo lavoro, effettuato anche con l'assunzione di responsabilità e di incombenze che andavano a coprire carenze ed inefficienze costituzionali all'ufficio, sono state liquidate nell'ambito della produttività elargita indiscriminatamente a quasi tutto il personale del Comune facendo 'tabula rasa' dell'impegno e dei meriti sia dei singoli settori che dei singoli dipendenti nell'ambito di questi senza, tuttavia, dimenticare che, sempre per incomprensibili posizioni di favore, taluni settori e taluni dipendenti sono stati compensati in misura superiore anche se coinvolti in progetti di produttività del tutto fittizi.

Per concludere, da questo mese di maggio, ancora una volta si verifica una strana sperequazione per cui in presenza di un superlavoro che vede il sottoscritto impegnato, unitamente ad altre colleghe, nella fase finale di ridefinizione del sistema informativo dell'Ufficio Esenzione dalla spesa sanitaria e per quanto prospettata l'esigenza di servizio, in quanto dal 2 di maggio si sta effettuando rientro pomeridiano per conseguire gli scopi prefissati in tempo utile sul prossimo rinnovo, ancora non si ha notizia di autorizzazione allo straordinario al contrario di quanto sta avvenendo in altri servizi ed uffici che, per quanto non impegnati direttamente nel servizio elettorale, sono stati inclusi nella delibera di autorizzazione.

Ora, egregio Sig. Sindaco, per quanto abbiamo già da tempo fatto nostra la frase evangelica:

"Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare." (Lc. 17,10), non credo Le possa sembrare onorevole per l'Amministrazione che presiede, la condizione che Le ho prospettato anche in considerazione del riflesso del lavoro fin qui svolto e dei risultati resi all'A.C. in termini politici e amministrativi che sono stati fin'ora conseguiti sulla base della buona volontà e dello spirito di abnegazione che ha caratterizzato 'quasi' tutto il personale che ha collaborato alla riforma del servizio.

San Severo, 22 maggio 1991

IL PROGRAMMATTORE C.E.D.
(Giovannantonio Macchiarola)